



COMUNE DI PERUGIA

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO COMUNALE "RENATO CURI" - 1° LOTTO".

Premesse.

Con determinazione a contrarre dell'unità operativa Impianti sportivi e ERP n. 671 del 14.3.2025, il Comune di Perugia ha disposto di affidare l'esecuzione dei lavori relativi all'intervento di "*Riqualificazione dello stadio "Renato Curi" - 1 lotto*" in Perugia.

L'affidamento avviene mediante gara europea a **procedura aperta**, con applicazione del criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), dell'allegato I.1 al d.lgs. n. 36/2023 (da ora, Codice, come modificato dal d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 recante "*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*") e agli artt. 71 e 108 del Codice.

Alla presente procedura si applica l'inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3, del Codice.

La **durata del procedimento** è prevista pari a **9 (nove) mesi** dalla data di pubblicazione del bando di gara fino all'aggiudicazione alla migliore offerta ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Codice e dell'allegato I.3 al Codice (comma 1, lettera a). È fatto salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'art. 1, commi 4 e 5, dell'allegato II.3 al Codice.

La presente procedura è interamente svolta tramite la Piattaforma di approvvigionamento digitale certificata "*Net4market*" accessibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_regioneumbria.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso e l'utilizzo del Sistema si rinvia al "*Disciplinare telematico e Timing di gara*".

Luogo di esecuzione dei lavori: Perugia, località Pian di Massiano [codice NUTS ITI21].

CIG: B613267D48 - CUP: C92H23000840004 - CUI: 00163570542-2023-00021.

Il **responsabile unico del progetto** (da ora, RUP), ai sensi dell'art. 15 del Codice, è l'ing. Paolo Felici, dirigente dell'unità operativa Impianti sportivi e ERP, piazza Morlacchi n. 23 (palazzo Grossi) - 06123 Perugia, tel. n. +39 075/577.2805 e

§ 1. Piattaforma telematica.

1.1 Piattaforma telematica di negoziazione.

La presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto gestito dalla società Net4market - CSAmed S.r.l. di Cremona (da ora, Sistema o Piattaforma o “Net4market”), accessibile all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_regioneumbria.

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - *electronic IDentification Authentication and Signature*), del d.lgs. n. 82/2005 recante Codice dell’amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell’AGID nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’art. 1176, comma 2, del codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature, dei sistemi di collegamento e dei programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al disciplinare e a quanto previsto nel “*Disciplinare telematico e Timing di gara*” nel quale sono riportate tutte le prescrizioni tecnico-informatiche.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso. **In tali casi, la stazione appaltante dà tempestiva pubblicità dell’avviso relativo alla proroga sul proprio sito istituzionale.**

La stazione appaltante si riserva di agire in tale modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell’ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L’utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità di quanto riportato nel “*Disciplinare telematico e Timing di gara*” che costituisce parte integrante del presente disciplinare di gara.

L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o, comunque, di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete internet restano a esclusivo carico dell’operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 Dotazioni tecniche.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel “*Disciplinare telematico e Timing di gara*” che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’art. 64 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; **ad oggi, è ancora consentito l’accesso tradizionale alla Piattaforma “Net4market” tramite username e password;**
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-bis e 6-ter del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o della persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’Art. 29 del d.lgs. n. 82/2005);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014;
 - un certificatore stabilito in uno stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/2014;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. Identificazione.

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione dell’operatore economico.

L’identificazione avviene secondo quanto precisato nel “*Disciplinare telematico e Timing di gara*” che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico, riguardanti l’identificazione e l’accesso alla Piattaforma, devono essere rivolte direttamente al gestore, contattabile al numero telefonico 0372.080708, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30, oppure via e.mail all’indirizzo imprese@net4market.com.

§ 2. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni.

2.1. Documenti di gara.

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) “*Disciplinare telematico e Timing di gara*”, recante le istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e le regole tecniche per l'utilizzo della stessa;
- 4) Modulistica per la partecipazione alla gara: Modello 1 - domanda di partecipazione; Modello 2 - DGUE; Modello 3 - dichiarazioni soggetto ausiliario; Modello 4 dichiarazione di equivalenza delle tutele (*in caso di CCNL applicato dall'operatore economico diverso da quello indicato della stazione appaltante*);
- 5) Patto di integrità/protocollo di legalità per l'affidamento di commesse pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e della Sotto-sezione 2.3 “*Rischi corruttivi e trasparenza*” del PIAO 2024-2026 del Comune di Perugia, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 23.2.2024;
- 6) Intesa per il rinnovo del patto di legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra la Prefettura - U.T.G. di Perugia e il Comune di Perugia del 17.5.2024;
- 7) “*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*” del Comune di Perugia, allegato al succitato PIAO (*in caso di aggiudicazione gli obblighi di condotta ivi previsti sono da estendere, per quanto compatibili, ai dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo degli operatori economici*) e reperibile al seguente *link* <https://www.comune.perugia.it/pagine/atti-generalis>;
- 8) Elaborato recante i criteri e sub-criteri, e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, per la valutazione della offerta tecnica;
- 9) **Progetto esecutivo dell'intervento**, approvato con determinazioni dirigenziali dell'unità operativa Impianti sportivi e ERP n. 4009 del 23.12.2024 e n. 671 del 14.3.2025;
- 10) **Relazione generale e relazione tecnica illustrativa di cui al progetto di fattibilità tecnico-economica relativo al lotto 2 (opzionale)**, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 308 del 25.9.2024.

La documentazione di gara è accessibile, gratuitamente, dal sito istituzionale della stazione appaltante (sezione “*Amministrazione trasparente*” - sottosezione “*Bandi di gara e contratti*”) e dalla sezione della BDNCP attraverso collegamento ipertestuale alla Piattaforma di approvvigionamento digitale certificata “*Net4market*” (https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_regioneumbria).

2.2. Chiarimenti.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, in via telematica, entro le ore **13:00** del giorno **17.4.2025**, attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti (cfr. “*Disciplinare telematico e Timing di gara*” alla voce “*Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti?*”), previa registrazione alla Piattaforma stessa.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità nel caso in cui la condotta del concorrente sia tale da non consentire il rispetto di tale termine. Solo nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del Sistema, la stazione appaltante si riserva di ricevere le richieste di chiarimenti anche solo a mezzo PEC (comune.perugia@postacert.umbria.it).

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite, in formato elettronico, almeno **6 (sei) giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste di interesse generale in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma “*Net4market*”.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente la sezione “*Chiarimenti*” della Piattaforma.
La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.
Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. Comunicazioni.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità di quanto disposto dal d.lgs. n. 82/2005 **tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale** e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli artt. 6-bis, 6-ter e 6-quater del d.lgs. n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, la stazione appaltante provvede all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati artt. 6-bis, 6-ter e 6-quater del d.lgs. n. 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei o GEIE o aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila ai fini della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

§ 3. Suddivisione in lotti, oggetto dell’appalto, valore, modalità di pagamento e finanziamento.

3.1. Suddivisione in lotti.

Ai sensi dell’art. 58 del Codice si precisa che il presente appalto costituisce il primo lotto funzionale di un ampio e complessivo intervento di riqualificazione dello stadio comunale “*Renato Curi*”; la suddivisione in due lotti funzionali (il secondo meramente opzionale) assurge a scelta discrezionale della stazione appaltante sorretta sia da valutazioni di carattere tecnico-economico che da considerazioni inerenti alla specifica destinazione dell’impianto e all’esigenza di assicurarne l’accesso e la fruibilità durante lo svolgimento della stagione calcistica.

3.2. Oggetto dell’appalto.

L’appalto ha per oggetto la sola esecuzione dei lavori relativi al primo lotto funzionale che compone il più ampio intervento di riqualificazione dello stadio comunale “*Renato Curi*” in Perugia.

L’esecuzione dei lavori è articolata in **due distinte fasi attuative (due sub-cantieri distinti e separati), intervallate da un periodo di sospensione programmata dei lavori**, al fine di assicurare lo svolgimento della stagione calcistica e, dunque, l’accesso e il godimento della struttura sportiva; e precisamente:

- 1) **FASE I:** esecuzione dei lavori presso il settore Tribuna Est e realizzazione in fabbrica della copertura metallica per il settore Curva Nord;
- 2) **FASE 2:** installazione e montaggio della copertura metallica nel settore Curva Nord.

Al termine della fase 1, è prevista una **sospensione programmata dei lavori**, al fine di consentire il ripiegamento del cantiere dal settore Tribuna Est e l’installazione dello stesso nel settore Curva Nord; a seguire, sarà ordinata l’immediata

ripresa dei lavori nel settore Curva Nord (fase 2).

La copertura metallica per la Curva Nord deve essere realizzata in officina contestualmente alla fase 1 affinché risulti pronta e adatta al montaggio al momento della ripresa dei lavori della fase 2. Pertanto, già nel corso della fase 1 l'appaltatore deve adottare ogni misura e intraprendere ogni iniziativa utile in tal senso.

Durante le fasi 1 e 2, lo stadio rimarrà operativo per le rimanenti porzioni e sarà gestito dalla società sportiva ASSOCIAZIONE CALCISTICA PERUGIA CALCIO S.R.L., concessionaria dello stadio "Renato Curri" fino al completamento della stagione calcistica 2025-2026. Durante tale periodo (c.d. "periodo di convivenza"), l'impianto sportivo dovrà rimanere interamente funzionante per le parti non interessate dai cantieri, garantendo la continuità di esercizio degli impianti presenti nelle aree delle fasi 1 e 2 che risultano funzionali all'operatività della struttura.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per consegnare il lavoro completamente ultimato, secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo. Sono, altresì, comprese nell'appalto, senza ulteriori oneri per la stazione appaltante, **le eventuali migliorie e le previsioni migliorative contenute nell'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario e recepite dalla stazione appaltante.**

Le specifiche tecniche dell'intervento sono contenute negli elaborati che compongono il progetto esecutivo posto a base di gara, validato con atto formale sottoscritto dal RUP in data 17.12.2024 e approvato con determinazioni dirigenziali dell'unità operativa Impianti sportivi e ERP n. 4009 del 23.12.2024 e n. 671 del 14.3.2025.

Le varianti sono ammesse ai sensi dell'art. 120 del Codice.

3.3. Valore dell'appalto.

L'importo dell'appalto ammonta ad **€ 4.354.097,02 (euro quattromilionitrecentocinquantaquattromilazeronovantasette/02)** al netto di Iva, di cui:

- **€ 4.280.466,42** per lavori a misura (*di cui € 503.430,18 per costi stimati della manodopera ai sensi dell'art. 41, comma 13, del Codice*): **soggetti a ribasso**;
- **€ 73.630,60** per costi relativi all'attuazione dei piani di sicurezza: **non soggetti a ribasso.**

L'importo a base di gara (**€ 4.280.466,42**) comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad **€ 503.430,18**, come si evince dall'elaborato progettuale "*e-EC-04 - Stima incidenza manodopera lavorazioni*".

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice, l'operatore economico può dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo (comprensivo del costo ribassato della manodopera) deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera¹.

Il contratto collettivo applicato al personale dipendente impiegato nelle attività prevalenti oggetto dell'appalto, in conformità dell'art. 11, comma 1, del Codice e dell'allegato I.01 al Codice, è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Metalmeccanici (Industria) - codice unico alfanumerico CNEL C011 (CPV 45212224-2 "*Lavori di costruzione di stad*") e codice ATECO 25.11.00).

L'operatore economico è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale sopra indicato oppure può indicare, nella propria offerta, il differente contratto collettivo da esso applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello indicato dalla stazione appaltante. Ai sensi dell'art. 5 dell'allegato

¹ Il divieto di ribasso sul costo della manodopera deve intendersi come divieto di operare un ribasso rispetto ai soli "*trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge*" (art. 110, comma 4, lettera a, del Codice); di contro, il "*costo medio del personale*" di cui alle apposite tabelle previste dall'art. 41, comma 13, del Codice (art. 110, comma 5, lettera d, del Codice) è ribassabile e, perciò, parametro obbligatorio di verifica di anomalia in contraddittorio.

I.01 al Codice, per consentire alla stazione appaltante di verificare la congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 110 del Codice **gli operatori economici trasmettono la dichiarazione di equivalenza di cui all'art. 11, comma 4, del Codice in sede di presentazione dell'offerta.** Prima di procedere all'aggiudicazione, la stazione appaltante verifica la dichiarazione di equivalenza presentata dall'operatore economico individuato.

CATEGORIA E CLASSIFICA DEI LAVORI: categoria prevalente OS18-A “*Componenti strutturali in acciaio*” - **classifica V** (riferita all'importo totale dei lavori, comprensivo di quelli opzionali del lotto 2, pari a complessivi € 5.611.933,93 e con il beneficio dell'incremento del quinto).

Tabella 1 – Lavorazioni di cui si compone l'intervento.

Lavorazione	Categ. e class.	Importo lotto 1 (€)	Importo lotto 2 (€)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
					Prev. / scorp.le	Subappalto
<i>Componenti strutturali in acciaio</i>	OS18-A class. IV <i>(riferita al relativo specifico importo e con il beneficio dell'incremento del quinto)</i> € 2.894.051,45	2.409.124,32	484.927,13	51,57%	prevalente	Subappaltabile ai sensi dell'art. 119 del Codice in misura non superiore al 49,99%. Nel caso di subappalto, necessario o facoltativo, l'operatore economico deve coprire con la propria classifica nella categoria prevalente anche l'importo delle lavorazioni comprese nelle categorie subappaltate.
<i>Edifici civili e industriali</i>	OG1 class. III-bis € 1.368.932,69	1.096.603,55	272.329,14	24,39%	scorp.le	Subappaltabile al 100%. Subappalto necessario (qualificante) in carenza di adeguata attestazione SOA: per le parti subappaltate obbligo di qualificazione nella categoria prevalente OS18-A per classifica adeguata.
<i>Strutture prefabbricate in cemento armato</i>	OS13 class. III <i>(con il beneficio dell'incremento del quinto)</i> € 1.090.279,22	609.698,58	480.580,64	19,43%	scorp.le	Subappaltabile al 100%. Subappalto necessario (qualificante) in carenza di adeguata attestazione SOA: per le parti subappaltate obbligo di qualificazione nella categoria prevalente OS18-A per classifica adeguata.
<i>Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi</i>	OS30 class. I	238.670,57	20.000,00	4,61%	scorp.le	Subappaltabile al 100%. Subappalto necessario (qualificante) in carenza di adeguata attestazione SOA: per le parti sub-

	(con il beneficio dell'incremento del quinto)					appaltate obbligo di qualificazione nella categoria prevalente OS18-A per classifica adeguata.
	€ 258.670,57					

Gli importi sopra indicati sono comprensivi dei costi relativi all'attuazione dei piani di sicurezza, non ribassabili.

È consentito l'avvalimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 104 del Codice.

Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni appaltate nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Per le lavorazioni relative alle **categorie a qualificazione obbligatoria OG1, OS13 e OS30** ricorre l'obbligo di **specifica qualificazione**, non potendo le stesse essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni.

In carenza della relativa attestazione SOA, è necessario ricorrere al **subappalto qualificante** per l'intero importo ad imprese in possesso delle relative qualificazioni (**la dichiarazione di subappalto al 100% deve essere resa in sede di offerta a pena di esclusione**). **I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dal concorrente devono da questo essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente OS18-A (per classifica adeguata e comprensiva dei relativi specifici importi).**

In alternativa, il concorrente può partecipare in **raggruppamento temporaneo di imprese** o fare ricorso all'istituto dell'**avvalimento**.

In ogni caso, l'esecutore (impresa singola o riunita, ausiliaria o subappaltatrice) deve essere in possesso della relativa adeguata attestazione SOA.

In forza del principio dell'assorbimento declinato all'art. 18, comma 21, dell'allegato II.12 al Codice, l'impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

Le opere includono lavorazioni soggette all'obbligo dell'abilitazione di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modificazioni, da dimostrare in fase di esecuzione.

3.4. Modalità di pagamento.

Il corrispettivo dell'appalto è determinato a "misura" ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 5, 31 e 32 dell'allegato I.7 al Codice.

Il pagamento del corrispettivo è effettuato nel rispetto dei termini previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia, e segnatamente dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e dall'art. 125 del Codice, nonché sulla base di quanto stabilito dal capitolato speciale d'appalto.

Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del Codice, sul valore del contratto d'appalto è calcolato l'importo dell'**anticipazione del prezzo pari al 20 (venti) per cento**. L'anticipazione, calcolata sull'importo dell'intero contratto, è corrisposta all'appaltatore entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio della prestazione, corrispondente alla consegna dei lavori anche nel caso di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del Codice.

L'aggiudicatario nonché i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori oggetto della presente procedura sono tenuti all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (cfr. successivo paragrafo 27).

3.5. Finanziamento.

L'appalto è finanziato con mutuo concesso dall'Istituto per il Credito Sportivo (cfr. determinazione dirigenziale dell'unità operativa Servizio finanziario e gestione entrate n. 3299 del 29.11.2023).

Il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la tesoreria comunale.

§ 4. Durata dell'appalto.

L'appalto ha una durata complessiva di giorni **540 (cinquecentoquaranta)**, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, così suddivisi:

- **FASE 1:** giorni **180 (centoottanta)**, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- **FASE 2:** giorni **360 (trecentosessanta)**, naturali e consecutivi, decorrenti dell'ordine di ripresa dei lavori impartito dal direttore dei lavori.

Le fasi 1 e 2 sono intervallate da un periodo di sospensione programmata.

Il direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipula del contratto. Fermo quanto previsto dall'art. 50, comma 6, del Codice l'esecuzione del contratto può essere iniziata anche prima della stipula per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9 dell'art. 17 del Codice.

L'appaltatore è tenuto al rigoroso rispetto delle tempistiche sopra riportate, pena la risoluzione del contratto. In ogni caso, il mancato rispetto delle scadenze temporali intermedie fissate per la fase 1 e la fase 2 può comportare l'applicazione delle **penali** di cui all'art. 16 del capitolato speciale d'appalto.

Ai sensi dell'art. 126, comma 2, del Codice se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine finale complessivo di giorni 540 (cinquecentoquaranta), è riconosciuto all'appaltatore un **premio di accelerazione** determinato ai sensi dell'art. 16, comma 13, del capitolato speciale d'appalto. Il premio di accelerazione è riconosciuto nei limiti delle somme disponibili indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce "Imprevisti". Il premio di accelerazione è corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.

§ 5. Revisione dei prezzi, modifica del contratto in corso di esecuzione e valore globale stimato dell'appalto.

5.1. Revisione dei prezzi.

Si applica la revisione dei prezzi di cui all'art. 60 del Codice.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verificano particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una

variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 (tre) per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura del 90 (novanta) per cento del valore eccedente la variazione del 3 (tre) per cento in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'Istat di cui all'art. 60, comma 3, lettera a), del Codice nel testo vigente al 1° luglio 2023 **ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, commi 1, lettera a), e 2, dell'allegato II.2-bis al Codice.**

5.2. Modifica del contratto in corso di esecuzione.

Il contratto d'appalto può essere **modificato**, senza una nuova procedura di affidamento, al verificarsi di una delle ipotesi contemplate dall'art. 120 del Codice. In particolare e tra l'altro:

a) modifica del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a), del Codice (opzione).

La stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, affidando all'aggiudicatario la realizzazione dei lavori inerenti al secondo lotto funzionale dell'intervento: "**Riqualificazione dello stadio comunale "Renato Curi - LOTTO 2" (Curva Sud).**"

Le opere opzionali comprendono i seguenti interventi presso il settore Curva Sud: manutenzione delle strutture metalliche esistenti, adeguamento statico e miglioramento sismico delle strutture portanti (con introduzione di nuovi elementi di rinforzo in acciaio in elevazione nelle strutture portanti delle gradonate, oltre alla sostituzione o al rinforzo di quelli esistenti), sostituzione integrale dei gradoni in cemento armato vibrato con elementi di uguale morfologia e peso, trattamento delle sedute, realizzazione di una nuova area per utenti DA e rifacimento/adeguamento dei servizi igienici, dei punti ristoro e delle postazioni di pronto soccorso.

L'ammontare complessivo dell'opzione è stimato pari ad **€ 1.257.836,91** di cui € 1.197.939,91 per lavori (comprensivo del costo della manodopera) ed € 59.897,00 per costi della sicurezza; i lavori hanno ad oggetto lavorazioni ricomprese nelle categorie riportate nella sottostante tabella:

Tabella 2 - Lavorazioni di cui si compone il lotto 2:

Lavorazione	Categoria	Classifiche	Importo (€)
<i>Componenti strutturali in acciaio</i>	OS 18-A	II	484.927,13
<i>Edifici civili e industriali</i>	OG1	I	272.329,14
<i>Strutture prefabbricate in cemento armato</i>	OS13	II	480.580,64
<i>Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi</i>	OS30	I	20.000,00

La progettazione esecutiva dei lavori opzionali sarà eseguita a cura della stazione appaltante, sviluppando il progetto di fattibilità tecnico-economica approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 308 del 25.9.2024.

L'affidamento dell'opzione assurge a **mera facoltà della stazione appaltante**, correlata all'effettivo reperimento delle relative fonti di finanziamento e, comunque, previa verifica dell'accurata esecuzione del contratto principale e della qualità della prestazione resa.

Nel caso la stazione appaltante eserciti l'opzione in argomento, all'aggiudicatario non saranno riconosciuti ulteriori compensi o indennità oltre al corrispettivo sopra indicato (come ridefinito in sede di progettazione esecutiva), decurtato del ribasso offerto in sede di gara.

Di contro, nel caso la stazione appaltante decida di non contrattualizzare i lavori dell'opzione, l'aggiudicatario

dell'appalto non avrà nulla a che pretendere a qualsivoglia titolo dalla stazione appaltante;

b) modifica del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice (variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto).

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tale caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto, salva l'eventuale definizione di nuovi prezzi, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni richieste.

Ai sensi dell'art. 5, comma 6, dell'allegato II.14 al Codice *“Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute”*.

5.3. Valore globale stimato dell'appalto.

Ai fini dell'art. 14, comma 4, del Codice, il **valore globale stimato dell'appalto**, comprensivo delle opzioni di cui al presente paragrafo, è pari ad **€ 6.734.320,71** al netto di Iva, come riportato nella tabella sottostante.

Tabella n. 3 - Importo stimato dell'appalto.

	Importo in €
Lavori (lotto 1)	4.354.097,02
Aumento del quinto (lotto 1)	870.819,40
Opzione lavori (lotto 2)	1.257.836,91
Aumento del quinto (lotto 2)	251.567,38
Valore globale stimato	6.734.320,71

§ 6. Soggetti ammessi – Condizioni di partecipazione.

6.1. Soggetti ammessi.

Possono partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 65 del Codice, in forma singola o associata, purché in possesso dei prescritti requisiti e con le modalità di seguito indicate.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice e all'allegato II.12 al Codice.

6.2. Condizioni di partecipazione.

I **consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro**, i **consorzi tra imprese artigiane** e i **consorzi stabili** (art. 65, comma 2, lettere **b**, **c** e **d**, del Codice) indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere **b**) e **c**), del Codice è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Ai sensi dell'art. 67, comma 4, ultimo periodo, del Codice, la partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte delle consorziate designate dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'art. 95, comma 1, lettera d, del Codice (*unicità del centro decisionale*), sempre che l'operatore economico non dimostri che

la circostanza non ha influito sulla gara né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'art. 97 del Codice.

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Ai sensi dell'art. 68, comma 14, del Codice il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è **escluso** nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (da ora, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono dimostrare, **entro 5 (cinque) giorni**, che la circostanza non ha influito sulla gara né è idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le **aggregazioni di retisti** di cui all'art. 65, comma 2, lettera g), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per **tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice.

Ai sensi dell'art. 68, comma 12, del Codice se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente disciplinare di gara, **possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime**

non superino il 20 (venti) per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. L'impresa **cooptata**, pur non essendo un concorrente, è, comunque, tenuta ad attestare il possesso dei requisiti generali di moralità professionale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice (*Modelli 1 e 2, per le parti di esclusiva pertinenza*). In caso di mancato possesso dei requisiti, l'impresa non potrà eseguire le lavorazioni indicate.

È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dagli artt. 97 e 68, comma 17, del Codice. Ai sensi del succitato comma 17, è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto. L'inosservanza di quanto precede comporta l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti nonché l'annullamento dell'aggiudicazione o la risoluzione del contratto.

Successivamente al deposito della domanda di cui all'art. 40 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato. L'autorizzazione consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione del professionista indipendente che attesti la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, **tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza e il momento del deposito del decreto di apertura** previsto dall'art. 47 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Nel caso ricorrano le ipotesi di cui sopra, gli operatori economici interessati sono tenuti a produrre le dichiarazioni integrative e i documenti previsti dal Modello 1 - domanda di partecipazione (Sezione I, punto 9) nonché la documentazione richiesta per l'avvalimento.

§ 7. Requisiti minimi di accesso.

7.1. REQUISITI GENERALI.

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti qui di seguito indicati.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dello operatore economico (da ora, FVOE), versione 2.0.

Le fattispecie di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Ai sensi dell'art. 67, comma 3, del Codice per i **consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro**, i **consorzi tra imprese artigiane** e i **consorzi stabili** di cui all'art. 65, comma 2, lettere **b), c) e d)**, del Codice i requisiti di cui al paragrafo 7.1 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Ai sensi dell'art. 68, comma 13, del Codice in caso di partecipazione dei **raggruppamenti temporanei di imprese** e dei **consorzi ordinari** di cui all'art. 65, comma 2, lettere **e**) ed **f**), del Codice, i requisiti di cui al paragrafo 7.1 sono posseduti da tutti i partecipanti al raggruppamento e al consorzio ordinario.

Alle **aggregazioni di retisti** e ai **GEIE** si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari, in quanto compatibile.

Si precisa quanto segue.

Ai sensi dell'art. 94, comma 3, del Codice l'esclusione di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 94 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:

- dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli istitori e i procuratori generali;
- dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- del direttore tecnico o del socio unico;
- dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

Nel caso in cui il **socio sia una persona giuridica** l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

Ai sensi dell'art. 94, comma 7, del Codice l'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato **depenalizzato** oppure quando è intervenuta la **riabilitazione** oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata **estinta** ai sensi dell'art. 179, comma 7, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato **estinto** dopo la condanna oppure in caso di **revoca** della condanna medesima.

Ai sensi dell'art. 96, comma 13, del Codice le cause di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del Codice non si applicano alle **aziende o società sottoposte a sequestro o a confisca** ai sensi dell'art. 240-bis del codice penale o degli artt. 20 e 24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Self cleaning.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico segnala alla stazione appaltante la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta e si impegna ad ottemperare successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 del succitato art. 96 del Codice, dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e l'adozione di provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso dalla procedura di appalto. Se tali misure sono ritenute insufficienti o intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

L'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di concessione non può avvalersi del *self-cleaning* nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una causa di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione.

1) Sono **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'**art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001** a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

2) Il presente appalto comprende attività esposte al rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012 (quali estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti, fornitura di ferro lavorato, noli a freddo e noli a caldo), per le quali è richiesta l'**obbligatoria iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (*white list*)** istituito presso la competente Prefettura. Gli operatori economici devono, quindi, possedere, **a pena di esclusione**, l'iscrizione nella *white list* istituita presso la Prefettura della provincia in cui hanno la propria sede oppure devono avere presentato domanda di iscrizione/rinnovo nel predetto elenco² entro il termine di presentazione dell'offerta. L'iscrizione nella *white list* deve essere posseduta **soltanto dal soggetto che effettivamente andrà a svolgere la prestazione** rientrante all'interno dell'elenco di cui all'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012 (appaltatore, impresa del raggruppamento temporaneo, cooptata, subappaltatore o subaffidatario).

3) La mancata accettazione delle clausole contenute nel **protocollo di legalità/patto di integrità** di cui alla Sottosezione 2.3 "*Rischi corruttivi e trasparenza*" del PIAO 2024-2026 del Comune di Perugia e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione dalla gara** ai sensi dell'art. 83-bis del d.lgs. n. 159/2011. La dichiarazione di accettazione è contenuta e può essere resa utilizzando i Modelli 1 e 3 predisposti dalla stazione appaltante.

4) Sono **esclusi** gli operatori economici che siano incorsi nella causa ostativa di cui all'art. 27, comma 11, del d.lgs. n. 81/2008, come sostituito dall'art. 29, comma 19, del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56: "*Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in mancanza della patente o del documento equivalente previsti al comma 1, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), si applica [...] l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui al citato articolo 89, comma 1, lettera a), con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti*".

² Qualora non venga specificato nulla al riguardo, si intenderà che le prestazioni saranno svolte a cura dell'aggiudicatario e, pertanto, la stazione appaltante sarà tenuta a verificare che l'interessato risulti iscritto all'interno del suddetto elenco.

7.2. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.

Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. oppure nell'albo delle imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

All'operatore economico di altro stato membro, non residente in Italia, è richiesta l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri stati membri di cui all'allegato II.11 al Codice.

Per le cooperative, oltre all'iscrizione alla C.C.I.A.A., è necessaria anche l'iscrizione nell'apposito albo.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel registro/albo è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE o la piattaforma "Telemaco". Gli operatori stabiliti in altri stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

7.3 REQUISITI SPECIALI.

Si applicano le disposizioni in materia di qualificazione delle imprese contenute all'art. 100, comma 4, del Codice e nella Parte III e IV dell'allegato II.12 al Codice.

Ai sensi dell'art. 30 del succitato allegato II.12 al Codice, l'**operatore economico singolo** può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori oppure sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Nel caso, è richiesto:

1.a) il possesso dell'attestazione di qualificazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso, ai sensi dell'art. 100, comma 4, e dell'allegato II.12 al Codice, della qualificazione SOA nella **categoria prevalente OS18-A per l'importo totale dei lavori (classifica V o superiore)**, con **obbligo di subappalto necessario (qualificante) per le categorie a qualificazione obbligatoria OG1, OS13 e OS30 non possedute;**

oppure

1.b) il possesso dell'attestazione di qualificazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso, ai sensi dell'art. 100, comma 4, e dell'allegato II.12 al Codice, della qualificazione SOA nella **categoria prevalente OS18-A - classifica IV** o superiore e nelle **categorie a qualificazione obbligatoria OG1 - classifica III-bis** o superiore, **OS13 - classifica III** o superiore e **OS30 - classifica I** o superiore.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'allegato II.12 al Codice ai fini della qualificazione, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, **a esclusione delle classifiche I e II.**

Pertanto, **in caso di assunzione di opere per un importo pari o superiore alla classifica III i concorrenti devono essere in possesso anche:**

2) della **certificazione**, in corso di validità, **del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000** rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione è comprovato mediante attestazione SOA (da caricare, preferibilmente, a Sistema; nel Modello 1 è, comunque, inserita una dichiarazione sul punto specifico) oppure mediante allegazione della certificazione di qualità. In caso di raggruppamento temporaneo o aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica I o II.

INDICAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA.

Gli operatori economici che si presentano **in forma associata** devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

a) in caso di **consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro** e **consorzio tra imprese artigiane** (art. 65, comma 2, lettere **b** e **c**, del Codice), i requisiti di qualificazione sono posseduti dal consorzio medesimo. Ai sensi dell'art. 67, comma 5, del Codice *“I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono”*. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice alle proprie consorziate non costituisce subappalto;

b) in caso di **consorzio stabile** (art. 65, comma 2, lettera **d**, del Codice), le prestazioni sono eseguite dal consorzio o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. I requisiti di qualificazione per i consorzi stabili devono essere posseduti secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, lettere a) e b), del Codice, e precisamente:

- **per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici:** i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- **per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara:** i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime **in proprio** ovvero mediante avalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice;

c) in caso di **raggruppamenti temporanei** (art. 65, comma 2, lettera **e**, del Codice), i requisiti di qualificazione sono soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Più specificamente, i RTI sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano abbiano **complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare**. A tale fine, in sede di offerta, **sono specificate le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, con l'impegno di questi a realizzarle** (senza alcun vincolo della quota maggioritaria di qualificazione e di esecuzione in capo alla mandataria). Le quote di partecipazione al raggruppamento possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate;

d) ai **consorzi ordinari**, alle **aggregazioni di retisti** e ai **GEIE** (art. 65, comma 2, lettere **f**, **g** e **h**, del Codice) si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile.

N.B. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia **estromesso o sostituito un raggruppato/consorziato** poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, verranno valutate le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento/consorzio.

N.B. I concorrenti possono beneficiare dell'**incremento della classifica di qualificazione nei limiti e alle condizioni indicate all'art. 2, comma 2, dell'allegato II.12 al Codice**. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate, il beneficio dell'incremento della classifica di qualificazione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziate, a condizione che la stessa risulti qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara (cfr. Adunanza plenaria n. 2 del 13 gennaio 2023).

N.B. La certificazione SOA deve essere in corso di validità. Nell'ipotesi in cui, anteriormente alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, sia scaduto il quinquennio di validità della attestazione SOA, ovvero il triennio per la verifica intermedia, l'operatore economico può partecipare alla gara purché sia stata attivata nei termini di legge (cfr., rispettivamente, art. 16, comma 5, e art. 17, comma 1, dell'allegato II.12 al Codice), la procedura per il rinnovo o la verifica triennale della SOA. La relativa documentazione deve essere inserita nella piattaforma "Net4market", insieme alla documentazione amministrativa. In tali fattispecie, l'eventuale aggiudicazione è subordinata all'esito positivo del rinnovo/verifica.

§ 8. Avalimento.

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, il concorrente, singolo o associato, può avvalersi delle dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari, anche partecipanti al raggruppamento (c.d. "avalimento interno") a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 7.3 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente o se serve ad entrambe le finalità.

Qualora il contratto di avalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario all'esecuzione dei lavori, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta.

Nei soli casi in cui l'avalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può, comunque, chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tale fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'art. 372, comma 4, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto di apertura previsto dall'art. 47 del codice medesimo **è sempre necessario l'avalimento** dei requisiti di un altro soggetto. L'avalimento **non è necessario** in caso di ammissione al concordato preventivo.

Non è consentito l'avalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Possono essere oggetto di avalimento **solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio** e di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA.

Il **contratto di avalimento** è concluso in forma scritta, a pena di nullità, con indicazione specifica delle dotazioni tecniche e delle risorse umane e strumentali messe a disposizione del concorrente.

Il concorrente **allega** alla domanda di partecipazione il **contratto di avalimento**, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, la **certificazione rilasciata dalla SOA** e le **dichiarazioni** dell'ausiliaria.

L'impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice e di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avalimento.

Più specificamente, l'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale e dichiararli in gara mediante compilazione di un proprio **DGUE** nelle parti di esclusiva pertinenza;
- b) possedere i requisiti di ordine speciale oggetto di avvalimento e dichiararli in gara mediante compilazione di un proprio **DGUE** nelle parti di esclusiva pertinenza;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento (**Modello 3**).

Il concorrente e l'ausiliario sono **responsabili in solido** nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi un pertinente criterio di selezione, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 (cinque) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 10 (dieci) giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca ad una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

§ 9. Subappalto.

Il concorrente indica, all'atto dell'offerta, le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità di quanto previsto dall'art. 119 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o delle lavorazioni oggetto del contratto d'appalto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Il subappalto della categoria prevalente OS18-A può essere autorizzato fino ad un massimo del 49,99% dell'importo della relativa categoria.

Ai sensi dell'art. 119, comma 17, del Codice **le prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (cd. "subappalto a cascata")** in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 (venti) per cento delle prestazioni subap-

paltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lettera o), dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore (e ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'art. 119 del Codice) l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi contemplati dall'art. 119, comma 11, del Codice. In caso di diverso accordo tra le parti interessate (*pagamento non diretto*), ai pagamenti relativi ai lavori svolti dai subappaltatori provvede l'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori (*cfr. art. 42-quater del capitolato speciale d'appalto*).

Nei contratti di subappalto è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dall'art. 60 del Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui al comma 2 del succitato art. 60.

I subappaltatori sono soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 136/2010 (cfr. successivo paragrafo 27).

§ 10. Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione.

Ai sensi degli artt. 57 e 102 del Codice l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del **contratto collettivo nazionale e territoriale di settore** indicato al precedente paragrafo 3.3 oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

In conformità dell'art. 57 del Codice, la stazione appaltante è tenuta ad inserire nel bando di gara specifiche **clausole sociali** con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia dell'intervento, con particolare riferimento al settore dei beni culturali e del paesaggio, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità all'art. 11 del Codice.

Sulla base dell'art. 57 del Codice, dell'allegato II.3 al Codice recante "*Clausole sociali e meccanismi premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate*" nonché del decreto 20 giugno 2023 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia rubricato "*Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati?*", si prevedono le seguenti **clausole quali requisiti necessari dell'offerta**:

1) sono **esclusi** gli operatori economici che **occupano oltre 50 (cinquanta) dipendenti** che non producono, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, copia dell'ultimo **rapporto periodico** sulla situazione del per-

sonale redatto ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità;

- 2) sono **esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che **occupano un numero pari o superiore a 15 (quindici) dipendenti e meno di 50 (cinquanta)** che nei 12 (dodici) mesi antecedenti al termine di presentazione della offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta;
- 3) costituisce **causa di esclusione** dell'operatore economico dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Sono, altresì, previste le seguenti **clausole quali condizioni di esecuzione dell'appalto**:

- 1) **relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (all'art. 1, comma 2, dell'allegato II.3 al Codice).**

Gli operatori economici che **occupano un numero pari o superiore a 15 (quindici) dipendenti e meno di 50 (cinquanta)**, entro 6 (sei) mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una **relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile** in ognuna delle professioni e in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui sopra è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

- 2) **certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge (art. 1, comma 3, dell'allegato II.3 al Codice).**

Gli operatori economici che **occupano un numero pari o superiore a 15 (quindici) dipendenti e meno di 50 (cinquanta)** sono, altresì, tenuti a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 (sei) mesi dalla conclusione del contratto, la **certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68** e una **relazione relativa all'assolvimento degli obblighi** di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui sopra è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali;

- 3) **clausole dirette all'inserimento di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a 36 (trentasei) anni, e donne (art. 1, comma 4, dell'allegato II.3 al Codice).**

- L'operatore economico si impegna, in caso di aggiudicazione, **ad assumere, tra le nuove assunzioni che dovessero rendersi necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, almeno n. 1 dipendente appartenente alla categoria dei lavoratori molto svantaggiati di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017**, a condizione che la qualifica dello stesso sia armonizzabile con l'organizzazione aziendale prescelta dall'operatore economico e con le specifiche competenze richieste per le lavorazioni in appalto; e precisamente: **soggetto che ha superato i 50 (cinquanta)**

anni, privo da almeno 12 (dodici) mesi di un impiego regolarmente retribuito.

- L'operatore economico si impegna, al momento della presentazione dell'offerta, **all'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 10 (dieci) per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile³.**

Si precisa che le assunzioni devono essere effettuate nel corso dell'intero arco temporale di esecuzione del contratto e che la stazione appaltante ne verificherà l'effettiva attuazione in sede di collaudo dei lavori. L'obbligo assunzionale del 10 (dieci) per cento sopra esposto è riferito unicamente alle assunzioni strettamente necessarie per l'esecuzione del contratto; il vincolo non sussiste qualora l'appaltatore abbia già in organico tutte le figure utili a portare a termine l'appalto. **L'obbligo di assunzioni giovanili, funzionali e necessarie, nella quota del 10 (dieci) per cento si riferisce anche alle prestazioni eseguite tramite subappalto o avvalimento.**

L'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui sopra comporta l'applicazione delle penali stabilite dall'art. 16, comma 5, del capitolato speciale d'appalto. La violazione dell'obbligo di produzione della relazione di genere di cui al precedente punto 1) determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 (dodici) mesi ad ulteriori procedure di affidamento.

L'art. 29 del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, rubricato "*Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare*", al comma 19, ha modificato l'art. 27 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 introducendo la **c.d. patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili**: "*Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti*). 1. *A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale*"⁴.

³ In forza della deroga consentita dall'art. 1, comma 7, dell'allegato II.3 al Codice, con la determinazione a contrarre n. 671 del 14.3.2025 è stato disposto di non imporre alcun obbligo assunzionale femminile e di ridurre al 10 (dieci) per cento la quota relativa all'occupazione giovanile. Ed invero, "*con precipuo riguardo alla quota delle donne, i dati rilevati dall'ISTAT nell'ultimo biennio nel settore delle costruzioni evidenziano un tasso di occupazione femminile inferiore al 10% che si discosta, quindi, significativamente dalla media nazionale complessiva nei settori osservati; - il raggiungimento di un eventuale assunzione femminile in percentuale pari o superiore al trenta per cento potrebbe, quindi, risultare estremamente difficoltoso in tale contesto (settore edile e ancor più in quello metalmeccanico), anche in ragione delle caratteristiche strutturali delle mansioni da svolgere, unitamente alla tipologia e alla natura dell'intervento oggetto del presente appalto; - sotto altro profilo, il settore delle costruzioni mostra da tempo significative criticità nel reperimento di maestranze giovanili per le quali lo stesso risulta poco attrattivo; in disparte ciò, le caratteristiche delle mansioni da svolgere suggeriscono il necessario coinvolgimento di lavoratori con pregressa esperienza o specializzazione con una incidenza superiore al 70% delle risorse umane impiegabili (oltre il 70% delle lavorazioni richieste ricadono in categorie specialistiche "OS"); - alla luce delle anteposte considerazioni, una rigida applicazione della regola dell'obbligo assunzionale femminile e giovanile del trenta per cento risulterebbe eccessivamente gravosa per il settore in argomento in cui i relativi tassi occupazionali sono disallineati rispetto a quello di altri macrosettori economici a livello nazionale; il tutto, con evidenti ripercussioni anche sulla efficienza, tempestività e qualità delle opere da realizzare; - ciò nondimeno, lo stesso comma 7 dell'art. 1 dell'allegato II.3 al d.lgs. n. 36/2023 consente alle stazioni appaltanti di derogare all'obbligo normativo in esame stabilendo, testualmente, che "Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara ... dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore a quella prevista nel medesimo comma 4, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche"; - in forza di quanto precede, l'obbligo assunzionale di cui all'art. 1, comma 4, ultimo periodo, dell'allegato II.3 al d.lgs. n. 36/2023 è declinato nel senso di circoscriverne l'ambito applicativo ai soli giovani di età inferiore a trentasei anni e per una quota ridotta del 10 per cento*".

⁴ I soggetti tenuti al possesso della patente sono le imprese, non necessariamente qualificabili come imprese edili, e i lavoratori autonomi che operano "*fisicamente*" nei cantieri. Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio, ingegneri, architetti, geometri, ecc.). La relativa disciplina è oggi contenuta anche: a) nel decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132, con il quale sono state individuate le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente, i contenuti informativi della stessa nonché i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione; b) nella circolare dell'Ispettorato Nazionale del lavoro n. 4 del 23 settembre 2024, che definisce i diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente. Come chiarito dalla surrichiamata circolare n. 4/2024 **non sono tenute al possesso della patente a crediti le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del Codice a prescindere dalla categoria di appartenenza.**

Ai fini dello svolgimento dell'attività di cantiere sarà, quindi, richiesto all'aggiudicatario di comprovare, prima della stipula del contratto, il possesso della patente a crediti. Ed invero, l'art. 90, comma 9, lettera b-bis, del d.lgs. n. 81/2008 prevede, testualmente, che *“Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo: [...] verifica il possesso della patente o del documento equivalente di cui all'articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo articolo 27, dell'attestazione di qualificazione SOA”*.

§ 11. Garanzia provvisoria e assicurazioni.

Ai sensi dell'art. 106 del Codice l'offerta è corredata da una **garanzia provvisoria pari al 2 (due) per cento del valore complessivo della procedura indicato nel bando** (cfr. successivo paragrafo 16.4).

Per la sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario deve costituire:

1. **garanzia definitiva** ai sensi dell'art. 117, comma 1, del Codice e del decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 29 del 14 dicembre 2022);
2. **polizza di assicurazione CAR** di cui all'art. 117, comma 10, del Codice per un importo corrispondente a quello del contratto, a copertura dei rischi di esecuzione dei lavori e che preveda, inoltre, garanzia di responsabilità civile per eventuali danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 (euro unmilione/00).

Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del Codice.

§ 12. Pagamento del contributo a favore dell'Anac.

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dall'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per un importo di **€ 220,00** (euro duecentoventi/00), secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 619 del 19 dicembre 2023 *“Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024”* pubblicata al link: <https://www.anticorruzione.it/-/del.n.610-19.122023>.

Come previsto dal comunicato ANAC del 26 gennaio 2024 (al quale si rinvia per tutto quanto qui non espressamente riportato), soltanto qualora, in prossimità della scadenza, dovesse presentarsi l'impossibilità di effettuare il pagamento mediante avviso PagoPa, gli operatori economici possono procedere mediante bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate bancarie: *Istituto di credito: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - via del Tritone n. 14 - 00187 Roma - IBAN: IT 92 E 01030 03200 000005748153 - CODICE BIC/SWIFT: PASCITMMROM.*

Nella causale del bonifico deve essere indicato il codice CIG della gara cui si intende partecipare, il nominativo e il codice fiscale del debitore.

La ricevuta del pagamento deve essere inviata alla casella di posta elettronica ufficio.urf@anticorruzione.it avendo cura di specificare: codice fiscale del debitore; nominativo del debitore; indirizzo mail del debitore.

La ricevuta del pagamento deve essere, altresì, caricata all'interno della busta *“Documentazione amministrativa”*.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso

istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Più specificamente, la stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante richiede la regolarizzazione attraverso l'Istituto del soccorso istruttorio e, quindi, la produzione della ricevuta di avvenuto pagamento (ancorché tardivo: trattasi, infatti, di elemento estraneo al contenuto dell'offerta e, pertanto, inidoneo a violare il principio della *par condicio* tra i concorrenti).

In caso di inottemperanza alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante l'offerta è dichiarata inammissibile e l'operatore economico è escluso dalla procedura di gara.

§ 13. Sopralluogo.

Per la formulazione dell'offerta e l'ammissione in gara è **obbligatorio** il sopralluogo presso lo stadio comunale "Renato Curi", assistito dal personale tecnico della stazione appaltante.

Tale adempimento è propedeutico alla presentazione di offerte il più possibile rispondenti alle esigenze dell'impianto sportivo nonché in ragione della complessità e specificità delle lavorazioni da realizzare e della peculiarità della struttura interessata dai lavori; è, quindi, imposto per consentire ai concorrenti di formulare un'offerta consapevole e più aderente alle necessità dell'appalto, essendo il sopralluogo strumentale a garantire una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi e, conseguentemente, funzionale alla migliore valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta tecnica ed economica.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di inammissibilità dell'offerta.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

Il giorno del sopralluogo deve essere concordato con la stazione appaltante: la relativa richiesta deve essere presentata, entro le **ore 13:00 del giorno 4.4.2024**, attraverso la Piattaforma "Net4market", sezione "**Chiarimenti**" all'interno della scheda di gara, e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 (due) giorni di anticipo.

Viene rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo (non è richiesto che tale documento sia inserito nella busta virtuale "*Documentazione amministrativa*": la stazione appaltante verifica d'ufficio l'avvenuto adempimento del predetto incarico).

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità oppure da un soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante: **al fine di accelerare le operazioni del sopralluogo, si invitano gli aspiranti concorrenti ad allegare alla relativa richiesta anche la documentazione a comprova della legittimazione del soggetto incaricato ad eseguire tale adempimento (attestazione SOA, visura camerale, procura, delega, ecc.).**

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tale caso, la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE o aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

§ 14. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara.

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma di approvvigionamento digitale "Net4market", raggiungibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_regioneumbria.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste dal presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive sono redatte ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata, ove richiesto, da una dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del d.lgs. n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 28.4.2025, a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e, quindi, la mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Per la presentazione dell'offerta ogni operatore economico ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 Mb per ogni singolo file.zip. La Piattaforma accetta esclusivamente file con i seguenti formati: zip.p7m e pdf.p7m.

14.1 Regole per la presentazione dell'offerta.

Ferme restando le indicazioni tecniche riportate nel "Disciplinare telematico - Timing di gara", qui di seguito vengono riportate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

Per poter partecipare alla presente procedura, l'operatore economico deve accedere alla scheda di gara e caricare nelle sezioni pertinenti quanto segue:

- "Documentazione amministrativa";
- "Offerta tecnica";
- "Offerta economica".

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma "Net4market" offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa, inoltre, che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, gli allegati e i chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documenta-

zione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio, raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio sia costituito che costituendo) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati (cfr. art. 5 del “*Disciplinare telematico - Timing di gara*”).

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, già costituiti o da costituirsi (raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE, ecc.), solo il soggetto mandatario/capogruppo è tenuto a registrarsi e ad abilitarsi al Sistema al fine di operare all'interno della Piattaforma telematica ed eseguire il caricamento della documentazione richiesta.

La domanda di partecipazione, il DGUE e le restanti, prescritte dichiarazioni devono essere redatti preferibilmente sui modelli predisposti dalla stazione appaltante e scaricabili dalla Piattaforma telematica di negoziazione (https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_regioneumbria) dalla sezione “*Doc. gara*”. In caso contrario, deve essere, comunque, garantita la corrispondenza sostanziale dei contenuti con i predetti modelli.

È facoltà dei concorrenti allegare ulteriore documentazione: ciò nondimeno, in ossequio ai principi di economicità e celerità del procedimento, la stazione appaltante non esaminerà la documentazione sovrabbondante se non ritenuto strettamente necessario.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevale la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice. È consentito produrre direttamente in lingua inglese la documentazione relativa ad eventuali certificazioni emesse da enti ufficiali e riconosciuti (ad esempio, certificati ISO).

L'offerta vincola il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione della offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la **richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica e nell'offerta economica**, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tale fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile, perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

§ 15. Soccorso istruttorio.

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e le irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda **sono sanabili**, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo **può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta**;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta **è sanabile**;
- **sono sanabili** l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre 50 (cinquanta) dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 198/2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- **non è sanabile**, mediante soccorso istruttorio, l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione della quota di occupazione giovanile di cui al paragrafo 10 del presente disciplinare di gara.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di **5 (cinque) giorni**, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non attivare il soccorso istruttorio qualora riesca per conto proprio, muovendo da elementi desumibili dalla documentazione presentata, a verificare autonomamente l'effettivo possesso dell'elemento e/o della dichiarazione omessa/a o risultato/a irregolare (ad esempio, nel caso la stazione appaltante risulti già in possesso di documentazione del concorrente, in corso di validità, comprovante l'effettivo possesso del requisito).

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 (cinque) giorni.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

§ 16. Documentazione richiesta a pena di esclusione
(fatto salvo l'art. 101 del Codice e quanto di seguito meglio precisato).

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

L'operatore economico inserisce nella sezione "**Doc. gara - Amministrativa**" all'interno della scheda di gara presente a Sistema, secondo le indicazioni operative e nel rispetto delle tempistiche stabilite nel "*Disciplinare telematico - Timing di gara*", la busta digitale "*A - Documentazione amministrativa*" contenente la seguente documentazione:

- 1) Modello 1 - **domanda di partecipazione**;
- 2) *(eventuale)* **procura**;
- 3) Modello 2 - **DGUE**;
- 4) **garanzia provvisoria**;
- 5) *(per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice)* certificazione di cui all'art. 106, comma 8, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- 6) ricevuta di avvenuto pagamento del **contributo all'ANAC**;
- 7) **patto di integrità/protocollo di legalità** per l'affidamento di commesse pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e della Sotto-sezione 2.3 "*Rischi corruttivi e trasparenza*" del PIAO 2024-2026 del Comune di Perugia, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 23.2.2024;
- 8) ricevuta di versamento dell'**imposta di bollo** *(una per ciascuna domanda di partecipazione)*;
- 9) *(eventuale, nel caso di CCNL applicato dall'operatore economico diverso da quello indicato della stazione appaltante)* **Modello 4 - dichiarazione di equivalenza delle tutele**;
- 10) *(eventuale, nel caso di operatore economico che occupa oltre cinquanta dipendenti)* copia dell'ultimo **rapporto periodico** sulla situazione del personale redatto ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità;
- 11) *(eventuale)* documentazione in caso di **avalimento** di cui al paragrafo 16.7 (tra l'altro, Modello 3);
- 12) *(eventuale)* documentazione per i **soggetti associati** di cui al paragrafo 16.8;
- 13) *(eventuale)* documentazione in caso di **cooptata** di cui al paragrafo 16.9.

16.1 Domanda di partecipazione con dichiarazioni integrative ed eventuale procura.

La domanda di partecipazione è redatta, **in bollo**, secondo l'allegato **Modello 1** ed è sottoscritta con firma digitale dal titolare o legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4 del succitato art. 94.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 6, lettere g) ed h), del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del succitato art. 94.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lettera a), del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubbli-

cazione del bando di gara;

- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico **dichiara la sussistenza delle cause di esclusione** che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative alle cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

N.B. Ai sensi dell'art. 96, comma 12, del Codice l'operatore economico ha l'onere di comunicare immediatamente alla stazione appaltante la sussistenza di taluno dei provvedimenti menzionati ai numeri 1)⁵ e 2)⁶ della lettera c) del comma 10 del medesimo art. 96, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. Se contravviene all'onere di comunicazione il cd. "triennio di rilevanza" inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito taluno di detti provvedimenti.

Ai sensi dell'art. 96, comma 14, del Codice l'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi dell'art. 98, comma 4, del Codice.

Il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e la forma, singola o associata, con la quale partecipa alla gara.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o aggregazione di retisti o GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative o consorzio tra imprese artigiane o consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; in assenza di tale dichiarazione a cura del consorzio stabile, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nel Modello 1 - domanda di partecipazione il concorrente dichiara altresì⁷:

- 1) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, ecc.) dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto ove presente, oppure indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- 2) di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione automatica e non automatica di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;

⁵ Uno degli atti di cui all'art. 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale oppure provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale ove la situazione escludente consista in un illecito penale rientrante tra quelli valutabili ai sensi del comma 1 dell'art. 94 del Codice oppure ai sensi del comma 3, lettera h), dell'art. 98 del Codice.

⁶ Provvedimento sanzionatorio irrogato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore nel caso in cui la situazione escludente discenda da tale atto.

⁷ Il Modello 1 – domanda di partecipazione, in quanto reca le dichiarazioni integrative richieste, può essere utilizzato da tutti gli operatori economici coinvolti nella procedura di gara, ciascuno per le parti di relativa pertinenza (mandante in caso RTI, consorziata esecutrice, cooptata, ecc.). È, fatta eccezione per l'impresa ausiliaria per la quale è stato predisposto e fornito lo specifico Modello 3.

- 3) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (*individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente*). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- 4) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, inclusi i criteri ambientali minimi di interesse;
- 5) di accettare e di garantire il rispetto dei requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione riportati al precedente paragrafo 10;
- 6) di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente (*nel caso, allegare la dichiarazione di equivalenza delle tutele*);
- 7) il numero dei dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- 8) di avere assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- 9) (*per operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti*) di allegare, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 198/2006, con contestuale attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- 10) (*per operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta*) di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, entro sei mesi dalla conclusione dello stesso, la relazione di genere di cui all'art. 1, comma 2, dell'allegato II.3 al Codice;
- 11) di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota del dieci per cento delle assunzioni che dovessero rendersi necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
- 12) di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (*white list*) istituito presso la competente Prefettura oppure di avere presentato domanda di iscrizione/rinnovo nel predetto elenco entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte oppure di non essere iscritto nel predetto elenco in quanto l'esecuzione delle lavorazioni di cui ai settori sensibili sarà demandata ad altro soggetto in possesso del requisito;
- 13) di essere edotto degli obblighi derivanti dal **Codice di comportamento** adottato dal Comune di Perugia (reperibile dal sito internet dell'ente all'indirizzo <https://www.comune.perugia.it/pagine/atti-general>) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- 14) di accettare il **patto di integrità/protocollo di legalità** per l'affidamento di commesse pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e della Sotto-sezione 2.3 "*Rischi corruttivi e trasparenza*" del PIAO 2024-2026 del Comune di Perugia, allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012);
- 15) di accettare e di impegnarsi a rispettare l'**Intesa per il rinnovo del patto di legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra la Prefettura - U.T.G. di Perugia e il Comune di Perugia del 17.5.2024**, con particolare riguardo alle clausole contenute all'art. 3 del citato documento;
- 16) (*per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia*) di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3, del d.p.r. n. 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- 17) *(per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)* il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita Iva, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri stati membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;
- 18) di esprimere il proprio **consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE**, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione nonché per le altre finalità previste dal Codice;
- 19) di impegnarsi a **stipulare contratti di subappalto** in misura non inferiore al 20 (venti) per cento delle prestazioni subappaltabili con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lettera o), dell'allegato I.1 al Codice *(il concorrente può indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento)*;
- 20) di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al successivo paragrafo 32.

La domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni integrative sono sottoscritte con firma digitale ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e presentate:

- dal concorrente che partecipa **in forma singola**;
- nel caso di **raggruppamento temporaneo** o **consorzio ordinario** o **GEIE, costituiti o non ancora costituiti**, da tutti i soggetti che costituiscono/costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE *(in quanto il Modello 1 contiene le dichiarazioni integrative richieste)*;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, dal retista che riveste la qualifica di mandataria ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di **consorzio di cooperative** e **imprese artigiane** di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice, dal consorzio medesimo e dalla consorziata designata come esecutrice *(in quanto il Modello 1 contiene le dichiarazioni integrative richieste)*;
- nel caso di **consorzio stabile** di cui all'art. 65, comma 2, lettera d), del Codice, dal consorzio medesimo, dalla consorziata designata come esecutrice e dalla consorziata che presta i requisiti *(in quanto il Modello 1 contiene le dichiarazioni integrative richieste)*;
- nel caso della **partecipazione in cooptazione** ai sensi dell'art. 68, comma 12, del Codice, dall'impresa cooptata *(in quanto il Modello 1 contiene le dichiarazioni integrative richieste per quanto di relativa pertinenza)*.

Nel caso di sottoscrizione di un procuratore, il concorrente allega copia della **procura** oppure della **visura camerale** nel caso in cui dalla stessa risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal d.p.r. n. 642/1972 in or-

dine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta, del valore di € 16,00 per ciascuna domanda di partecipazione, viene effettuato tramite F24 (*codice tributo 2501*), bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e l'oggetto della presente procedura.

A comprova del pagamento, il concorrente **allega la ricevuta di pagamento** elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa, il concorrente può comprovare l'avvenuto assolvimento del predetto onere:

- a) in conformità di quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate (Interpello n. 956-571/2018), mediante autodichiarazione di avere assolto al pagamento dell'imposta di bollo, annullata e conservata presso la sede legale dell'attività, indicando a comprova il codice identificativo della marca da bollo (codice numerico a 14 cifre), acquistata in data gg/mm/aaaa;
- b) in caso di assolvimento in modo cartaceo, mediante apposizione del contrassegno sul documento cartaceo e annullamento dello stesso con un tratto e successivo caricamento sulla Piattaforma della scansione della domanda di partecipazione provvista di bollo e debitamente sottoscritta con firma digitale.

Si precisa che, nel caso in cui l'istanza non risulti in regola con la norma sul bollo, l'Amministrazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 19 del d.p.r. n. 642/1972, trasmetterà entro 30 (trenta) giorni apposita comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia dell'Entrate competente, per territorio (domicilio fiscale del soggetto autore della violazione), alla regolarizzazione.

16.2. DGUE - Documento di gara unico europeo.

Il concorrente compila il **DGUE - documento di gara unico europeo** di cui all'allegato **Modello 2**.

Il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico, attestante l'assenza dei motivi di esclusione nonché il possesso dei requisiti speciali previsti dal presente disciplinare di gara.

Si suggerisce, in ogni caso, l'allegazione di copia dell'attestazione di qualificazione SOA e della visura camerale.

È consentito produrre il DGUE utilizzato in una precedente procedura d'appalto, purché gli operatori economici confermino che le informazioni ivi contenute sono ancora valide e purché le stesse siano pertinenti rispetto alla presente procedura.

Il DGUE deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico dichiarante o da altra persona munita del potere di firma.

Compilazione del documento di gara unico europeo:

Parte II – Informazioni sull'operatore economico.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della Sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento (purché non si tratti di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta).

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della Sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare.

Parte III – Motivi di esclusione.

Il concorrente dichiara di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice rispetto a tutti i soggetti indicati dall'art. 94, commi 3 e 4, del Codice, compilando le **Sezioni A-B-C-D**.

Parte IV – Criteri di selezione.

Il concorrente compila la **Sezione A: Idoneità - Punto 1** per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale (precisare l'iscrizione nel registro tenuto dalla C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l'iscrizione nell'apposito albo).

Parte VI – Dichiarazioni finali.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto, con firma digitale, ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e presentato:

- a)** nel caso di **raggruppamento temporaneo** o **consorzio ordinario** o **GEIE**, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- b)** nel caso di **aggregazione di rete**, da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste partecipanti;
- c)** nel caso di **consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro** o **consorzio tra imprese artigiane** o **consorzio stabile**, dal consorzio, da ciascuna consorziata designata e dalla consorziata che presta i requisiti. Il consorzio è tenuto a compilare tutte le Parti sopra specificate per l'operatore economico singolo. La consorziata designata o che presta i requisiti è tenuta a compilare la **Parte II** (Sezioni A-B), la **Parte III** (Sezioni A-B-C-D), la **Parte IV** (Sezione A, Punto 1) e la **Parte VI** del DGUE;
- d)** nel caso di **cooptazione**, dall'operatore economico cooptato che è tenuto a compilare la **Parte II** (Sezioni A-B), la **Parte III** (Sezioni A-B-C-D), la **Parte IV** (Sezione A, Punto 1) e la **Parte VI** del DGUE.

16.3. Dichiarazione integrativa da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza).

Il concorrente ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare nonché dichiara che gli altri operatori economici aderenti al raggruppamento non sono assoggettati ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 14/2019 (cfr. punto 9 del Modello 1 – domanda di partecipazione).

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera o), del d.lgs. n. 14/2019 che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

16.4. Garanzia provvisoria.

L'offerta è corredata, a **pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria pari a 2 (due) per cento del valore complessivo della procedura (€ 6.734.320,71) e, precisamente, di importo pari ad **€ 134.686,41**.

Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante bonifico con accredito PagoPa (accedere al link <https://www.comune.perugia.it/pagine/pagamenti-on-line> e cliccare sulle voci “*Pagamenti spontanei - Spese di gara - PAGA ORA*”; occorre riportare nel campo “*CAUSALE*” la dicitura “*Garanzia provvisoria*” e nel campo “*Titolo gara*” o, qualora insufficiente, nel campo “*Note*” l’oggetto del presente appalto).

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l’emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell’art. 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall’AGID con il provvedimento di cui all’art. 26, comma 1, del Codice.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno **180 (centoottanta)** giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957, secondo comma, del codice civile;
 3. l’operatività della stessa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre, nelle medesime forme di cui sopra, una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

Ai sensi dell’art. 106, comma 8, del Codice **l’importo della garanzia è ridotto** nei termini di seguito indicati:

- a) riduzione del **30 (trenta) per cento** in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. **In caso di partecipazione in forma associata**, la riduzione si ottiene:

- per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o aggregazioni di rete o GEIE, solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzi tra imprese artigiane o consorzi stabili, se il consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il consorzio possiede la predetta certificazione; se il consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione o, in alternativa, se il solo consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli *standard* fissati dalla certificazione;
- b)** riduzione del **50 (cinquanta) per cento** in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari o GEIE costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. **Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lettera a);**
- c)** riduzione del **10 (dieci) per cento** in caso di presentazione di una fideiussione, emessa e formata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 106, comma 3, del Codice ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente. **Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lettere a) e b);**
- d)** riduzione del **10%** in caso di possesso della certificazione UNI ISO 45001 “*Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro*”. **Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lettere b) e c).** In caso di **partecipazione in forma associata** la riduzione si ottiene:
- per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o aggregazioni di rete o GEIE, se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzi tra imprese artigiane o consorzi stabili, se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Tabella n. 4 - Importo garanzia provvisoria.

Oggetto dell'appalto	Gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento di “ <i>Riqualificazione dello stadio comunale “Renato Curi” - 1° LOTTO</i> ”. CIG: B613267D48 - CUP: C92H23000840004.
Valore complessivo dell'appalto	€ 6.734.320,71
Importo cauzione provvisoria intera (2%)	€ 134.686,41
PROSPETTO IMPORTO RIDUZIONI GARANZIA PROVVISORIA	
a) Importo cauzione provvisoria ridotto del 30% (certificazione UNI CEI ISO 9000)	€ 94.280,49*
b) Importo cauzione provvisoria ridotto del 50% (micro, piccole e medie imprese); riduzione non cumulabile con quella di cui alla lettera a)	€ 67.343,21**

c) Importo cauzione provvisoria ridotto di ulteriore 10% (fideiussione); riduzione cumulabile con quelle di cui alle lettere a) e b)	<p style="text-align: right;">€ 84.852,44*</p> <p style="text-align: right;">€ 60.608,89**</p>
d) Importo cauzione provvisoria ridotto di ulteriore 10% (certificazione UNI ISO 45001)	<p style="text-align: center;">riduzione cumulabile con quelle di cui alle lettere b) e c)</p>

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del Codice, il concorrente segnala, nella domanda di partecipazione, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti (inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale).

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

16.5. Pagamento contributo ANAC.

I concorrenti allegano la ricevuta di pagamento del contributo previsto dall'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (cfr. precedente paragrafo 12).

16.6. Patto di integrità/Protocollo di legalità.

I concorrenti allegano il **patto di integrità/protocollo di legalità** per l'affidamento di commesse pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e della Sotto-sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024-2026 del Comune di Perugia, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 23.2.2024.

Il documento (allegato n. 6 al disciplinare di gara) è sottoscritto con firma digitale dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici interessati (impresa singola, consorzio, consorziate esecutrici, mandataria/capofila, mandanti/consorziate, imprese retiste partecipanti alla gara, impresa ausiliaria, impresa cooptata).

La mancata produzione del protocollo di legalità/patto d'integrità non comporta l'esclusione dalla gara dell'operatore economico (*rectius*, l'attivazione del soccorso istruttorio) che abbia, comunque, reso la pertinente dichiarazione di accettazione inserita nei modelli forniti dalla stazione appaltante (Modelli 1 e 3).

16.7. Documentazione in caso di avvalimento.

In caso di **avvalimento**, il concorrente singolo, raggruppato o consorziato allega, oltre all'eventuale attestazione SOA della impresa ausiliaria, la seguente documentazione:

- 1) **DGUE**, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dell'ausiliaria (**Modello 2**), contenente le informazioni di cui alla **Parte II (Sezioni A-B)**, alla **Parte III (Sezioni A-B-C-D)**, alla **Parte IV (Sezione A, Punto 1)** e alla **Parte VI**;
- 2) **dichiarazione integrativa**, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'ausiliaria (**Modello 3**), con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- 3) **contratto di avvalimento** (in originale firmato digitalmente), in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le dotazioni tecniche e le risorse umane e strumentali necessarie. Il contratto di avvalimento deve, tra l'altro, contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria per tutta la durata dell'appalto. **Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato all'interno della busta virtuale "Offerta tecnica";**
- 4) **(nel caso di avvalimento premiale, ove alla gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione) documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale;**
- 5) **patto di integrità/protocollo di legalità** per l'affidamento di commesse pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e della Sotto-sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024-2026 del Comune di Perugia.

16.8. Dichiarazioni e documentazione ulteriore per i soggetti associati.

I soggetti associati devono rendere, oltre a quanto sopra indicato⁸, le ulteriori dichiarazioni inserite nella Sezione III del Modello 1 - domanda di partecipazione (ad es., indicazione delle quote di partecipazione e di esecuzione in caso di raggruppamento temporaneo) e devono produrre copia della documentazione di seguito indicata.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, con impegno di questi a realizzarle.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

⁸ **A titolo riepilogativo**, si riporta, qui di seguito, la documentazione richiesta ai concorrenti associati con riferimento al presente paragrafo 16.

a) Nel caso di **consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro** o **consorzio tra imprese artigiane** o **consorzio stabile** (art. 65, comma 2, lettere **b**, **c** e **d**, del Codice), fermo l'obbligo del consorzio di presentazione della documentazione di cui al paragrafo 16, i consorziati per i quali il consorzio concorre devono produrre il Modello 1 - domanda di partecipazione, il Modello 2 - DGUE, il patto di integrità/protocollo di legalità e, nel caso di operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 198/2006, con contestuale attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

b) Nel caso di **raggruppamento temporaneo** o **consorzio ordinario** o **GEIE**, già costituiti o non costituiti (art. 65, comma 2, lettere **e**, **f** e **h**, del Codice), tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE devono produrre il Modello 1 - domanda di partecipazione, il Modello 2 - DGUE, il patto di integrità/protocollo di legalità e, nel caso di operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 198/2006, con contestuale attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

c) Nel caso di **aggregazione di rete** (art. 65, comma 2, lettera **g**, del Codice), si richiama quanto specificato al punto A.1 in ordine alla domanda di partecipazione. Tutti i retisti partecipanti alla gara devono produrre il Modello 1 - domanda di partecipazione, il Modello 2 - DGUE, il patto di integrità/protocollo di legalità e, nel caso di operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 198/2006, con contestuale attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione delle quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati, con impegno di questi a realizzarle.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con impegno di questi a realizzarle.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione delle quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, con impegno di questi a realizzarle.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto):

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comunale;
- dichiarazione delle quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, con impegno di questi a realizzarle.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti (in tale caso partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo):

a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, con impegno di questi a realizzarle;

b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, con impegno di

questi a realizzarle.

16.9. Dichiarazioni in caso di cooptata.

In caso di cooptazione, il concorrente cooptante deve dichiarare, nel Modello 1 - domanda di partecipazione, di associare un'altra impresa in qualità di cooptata. L'impresa cooptata, che in tale qualità esegue i lavori senza acquisire lo *status* di concorrente, è tenuta a dichiarare il possesso dei requisiti di carattere generale e gli ulteriori requisiti indicati al precedente paragrafo 7 nonché i requisiti di qualificazione per un importo pari ai lavori che le saranno affidati in conformità dell'art. 68, comma 12, del Codice. A tale scopo, la cooptata è tenuta a compilare e a presentare un proprio Modello 2 - DGUE e può utilizzare il Modello 1 - domanda di partecipazione per rendere le ulteriori dichiarazioni integrative di relativa pertinenza (dichiarazioni contenute nelle Sezioni I e IV).

N.B. La presentazione e il caricamento della documentazione amministrativa richiedono le seguenti operazioni:

- a) tutti i file della documentazione amministrativa devono essere **in formato .pdf**;
- b) i file della documentazione amministrativa (domanda di partecipazione, DGUE, protocollo di legalità, dichiarazione dell'impresa ausiliaria, ulteriori dichiarazioni sostitutive, ecc.) **devono essere singolarmente sottoscritti con firma digitale dai rispettivi soggetti dichiaranti**, secondo le indicazioni contenute nel presente disciplinare (cfr. paragrafi 14 e 16);
- c) i file della documentazione amministrativa, **in formato pdf.p7m**, devono essere inseriti in un'unica **cartella .zip**;
- d) la cartella .zip (contenente tutta la documentazione amministrativa richiesta) deve essere, a sua volta, sottoscritta con firma digitale dal solo operatore economico (singolo/mandatario/capofila) registrato e abilitato a Sistema che provvederà al caricamento della stessa sulla Piattaforma nella sezione **“Doc. gara - Amministrativa”**.

In alternativa a quanto precede, tutti i file della documentazione amministrativa, **in formato .pdf**, possono essere direttamente inseriti in un'unica **cartella .zip** che, nel caso, deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici interessati (mandatario, mandante, ausiliario, ecc.). In tale ultimo caso, infatti, la firma digitale apposta sul file .zip equivale all'apposizione della firma su ogni singolo file contenuto nel medesimo file .zip.

§ 17. Contenuto dell'offerta tecnica.

La busta digitale “B - Offerta tecnica” deve essere caricata nell'apposita sezione **“Doc. gara - Tecnica”** all'interno della scheda di gara presente a Sistema, secondo le indicazioni operative e nel rispetto delle tempistiche stabilite nel **“Disciplinare telematico - Timing di gara”**.

In considerazione del metodo di inversione procedimentale adottato e al fine di agevolare l'operato della stazione appaltante, i concorrenti che partecipano in forma associata indicano, nella propria offerta tecnica, tutti i componenti riuniti/consorzati/aggregati.

All'offerta tecnica possono essere assegnati massimo **80 punti**.

La cartella .zip **“Offerta tecnica”** contiene, **a pena di esclusione, i seguenti documenti:**

- a) le **relazioni** (con eventuali allegati) e le **schede tecniche** necessarie per l'attribuzione del punteggio a ciascuno dei sub-elementi di valutazione di tipo **“discrezionale”** di cui al successivo paragrafo 19.1, secondo le indicazioni contenute nella tabella riportata al medesimo paragrafo; e precisamente:

- “A - Piano di gestione del cantiere”;
 - “B - Aspetti tecnologici e costruttivi”;
 - “C - Esperienza pregressa e struttura aziendale”;
- b) documentazione** necessaria per l’attribuzione del punteggio a ciascuno dei sub-elementi di valutazione di tipo “**tabellare**” di cui al successivo paragrafo 19.1, secondo le indicazioni contenute nella tabella riportata al medesimo paragrafo; e precisamente:
- “D - Criteri premianti”;
- c) contratto di avvalimento, in caso di avvalimento premiale.**

L’operatore economico **allega, altresì**⁹:

- d) dichiarazione firmata contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza**, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali **eventuali parti** dell’offerta sono da segretare (non è accoglibile una secretazione integrale dell’offerta tecnica);
- e) copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale nonché di contenuto altamente tecnologico.**

Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali (cfr. successivo paragrafo 29).

Ciascuna relazione deve essere predisposta utilizzando un carattere con formato facilmente leggibile (es. indicativo: Arial 11 o superiore) e può contenere anche immagini. Qualora il concorrente presenti un documento difforme da quanto prescritto, la commissione giudicatrice potrà ritenerlo, a suo insindacabile giudizio, “*Insufficiente*” (cfr. criteri di giudizio elencati nella tabella esposta al successivo paragrafo 19.2). Gli aspetti formali (inerenti, ad esempio, al numero di pagine e/o ai formati delle pagine) sono, quindi, indicativi e non tassativi, fermo restando che il rispetto degli stessi sarà tenuto in considerazione ai fini di una valutazione positiva della proposta.

L’adeguatezza dell’elaborato sarà giudicata anche in funzione della qualità, chiarezza e completezza tecnica dello stesso.

La mancata formulazione di proposte riguardanti uno o più criteri e sub-criteri di valutazione comporta l’assegnazione di un **punteggio pari a 0 (zero)** relativamente al criterio o sub-criterio per il quale non è stata formulata proposta.

L’offerta tecnica deve rispettare, **a pena di esclusione**, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 79 del Codice e all’allegato II.5 al Codice.

La documentazione inserita all’interno della “*Busta Tecnica*” non deve contenere, **a pena di esclusione**, alcun elemento che possa ricondurre, direttamente o indirettamente, al contenuto dell’offerta economica.

Sono inammissibili le offerte plurime, condizionate e con riserve.

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta con le stesse modalità richieste per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al paragrafo 16.1.

In caso di aggiudicazione dell’appalto, l’offerta tecnica presentata costituirà specifica obbligazione contrattuale, senza ulteriori oneri per la stazione appaltante: la stessa integrerà automaticamente la documentazione posta a base di gara (incluso

⁹ Circa le conseguenze della mancata allegazione della suddetta dichiarazione di secretazione si rinvia al paragrafo 29 del disciplinare di gara.

il capitolato speciale d'appalto) e confluirà nel contratto d'appalto da stipulare. L'accettazione delle proposte migliorative presentate dal concorrente non avrà alcuna incidenza sull'offerta economica, che rimarrà comunque fissa ed invariabile. La mancata realizzazione delle migliori offerte potrà costituire causa di risoluzione del contratto, di applicazione delle penali oppure di decurtazione del corrispondente valore dal *quantum* spettante all'appaltatore.

N.B. La presentazione e il caricamento dell'offerta tecnica richiedono le seguenti operazioni:

- a)** tutti i file che compongono l'offerta tecnica devono essere in **formato .pdf**;
- b)** **ciascuna relazione e scheda sintetica deve essere sottoscritta con firma digitale** dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (**formato pdf.p7m**). Nel caso di **concorrenti associati**, le relazioni e le schede sintetiche devono essere sottoscritte con le stesse modalità richieste per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al paragrafo 16.1 (in particolare, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito o di aggregazione di rete non dotata di un organo comune con potere di rappresentanza o di soggettività giuridica, è richiesta la sottoscrizione di tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o aggregazione di rete. Non è invece richiesta la sottoscrizione dell'impresa cooptata)¹⁰;
- c)** tutti i documenti che compongono l'offerta tecnica devono essere inseriti in un'unica **cartella .zip**;
- d)** la cartella .zip deve essere, a sua volta, sottoscritta con firma digitale dal solo operatore economico (singolo/mandatario/capofila) registrato e abilitato a Sistema che provvederà al caricamento della stessa sulla Piattaforma telematica nella sezione "**Doc. gara - Tecnica**".

In alternativa a quanto precede, tutti i file della documentazione tecnica, **in formato .pdf**, possono essere direttamente inseriti in un'unica **cartella .zip che, nel caso, deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici interessati (mandataria, mandante, ecc.)**. In tale ultimo caso, infatti, la firma digitale apposta sul file .zip equivale all'apposizione della firma su ogni singolo file contenuto nel medesimo file .zip.

§ 18. Contenuto dell'offerta economica.
--

L'offerta economica deve essere caricata nell'apposita sezione "**Doc. gara - Economica**" all'interno della scheda di gara presente a Sistema, secondo le indicazioni operative e nel rispetto delle tempistiche stabilite nel "**Disciplinare telematico - Timing di gara**".

All'offerta economica possono essere assegnati massimo **20 punti**.

I concorrenti devono **inserire direttamente a Sistema** i seguenti elementi **a pena di esclusione**:

- 1)** **ribasso percentuale offerto**, da applicare sull'elenco prezzi posto a base di gara (**€ 4.280.466,42**);
- 2)** stima dei propri **costi della manodopera** ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice;
- 3)** stima degli **oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice.
- 4)** **elenco prezzi ed eventuale analisi nuovi prezzi delle soluzioni migliorative offerte dal concorrente** (codice identificativo, descrizione di ogni componente e accessorio, modalità di posa e montaggio, descrizione di ogni onere

¹⁰ Per l'operatore economico che concorre in forma singola la sottoscrizione con firma digitale della cartella .zip equivale a sottoscrizione dei singoli file nella stessa inseriti.

e lavorazione per dare l'opera compiutamente eseguita senza ulteriori o maggiori oneri a carico dell'Amministrazione, modalità di misurazione, unità di misura - "a corpo" o "a misura" - e prezzo unitario al lordo del ribasso d'asta). Le nuove voci di elenco prezzi proposte dall'impresa in sostituzione o in aggiunta a quelle di progetto, qualora accettate dalla commissione giudicatrice, saranno aggiunte all'elenco prezzi con quantità pari a uno ed importo pari a zero, mentre le voci di progetto che si propongono di sostituire rimarranno con le medesime quantità ed importo;

- 5) **computo metrico estimativo delle sole migliorie offerte**, indicando le varie lavorazioni, le relative quantità e i relativi prezzi unitari comprensivi di eventuali costi della sicurezza aggiuntivi, che compongono ogni singola voce.

Si precisa che:

- a) il file "Documento d'offerta generato" e gli ulteriori documenti richiesti sono sottoscritti con le stesse modalità previste per la domanda di partecipazione di cui al precedente paragrafo 16.1. In particolare e tra l'altro, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti o di aggregazione di rete non dotata di un organo comune con potere di rappresentanza o di soggettività giuridica, **è richiesta la sottoscrizione di tutti i soggetti** che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE o aggregazione di imprese; non è invece richiesta la sottoscrizione dell'impresa cooptata;
- b) **il ribasso percentuale offerto non deve riportare più di 3 (tre) decimali**. Nel caso di valori offerti con più di 3 (tre) decimali dopo la virgola, il Sistema procede in automatico all'arrotondamento: in particolare, la terza cifra decimale verrà arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque;
- c) **ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice l'operatore economico ha la possibilità di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo (comprensivo del costo ribassato della manodopera) deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. Pertanto, nel caso l'operatore economico indichi un costo della manodopera ribassato rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante, l'offerta sarà assoggettata a verifica di congruità ai sensi dell'art. 110 del Codice¹¹;**
- d) **la mancata indicazione dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza interna (c.d. oneri aziendali) comporta l'esclusione dalla procedura di gara, senza possibilità di attivazione del soccorso istruttorio;**
- e) **sono inammissibili le offerte economiche pari o superiori all'importo posto a base di gara.**

N.B. Al solo fine di velocizzare lo svolgimento della procedura di gara e, dunque, in un'ottica di massima celerità e concentrazione della stessa, **è in facoltà dei concorrenti produrre, già in sede di offerta, una relazione sottoscritta digitalmente (formato pdf.p7m) nella quale l'offerta risulti giustificata nei diversi aspetti che hanno concorso alla sua formazione (inclusi il costo ribassato della manodopera e le migliorie offerte)**. Il file delle giustificazioni, in formato pdf.p7m caricato nella sezione "Doc. offerta - Ulteriore?" all'interno della scheda di gara, verrà aperto solo in caso di attivazione della procedura di verifica di congruità delle offerte.

§ 19. Criterio di aggiudicazione.

¹¹ Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice: "Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera". Nel caso l'operatore economico indichi un costo della manodopera ribassato rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante, l'offerta sarà, quindi, assoggettata a verifica di congruità. Al riguardo, si rammenta che non sono ammesse giustificazioni in relazione ai "trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge" e, quindi, che tale sub-valore offerto del costo della manodopera non è suscettibile di ribassabilità (art. 110, comma 4, lett. a). Di contro, l'operatore economico può giustificare l'offerta sul "costo medio del personale" di cui alle apposite tabelle di cui all'art. 41, comma 13, del Codice (art. 110, comma 5, lett. d), in quanto sub-valore offerto del costo della manodopera suscettibile di ribassabilità.

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

La migliore offerta è determinata dal punteggio complessivo (P_{totale}) più elevato risultante dalla sommatoria del punteggio tecnico (PT) con quello economico (PE) conseguiti, secondo la seguente formula: **P_{totale} = PT + PE**.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

19.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera "D" vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera "T" vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che sono attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella 5 - Criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica.

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		DESCRIZIONE E CRITERI MOTIVAZIONALI	PUNTI DMAX	PUNTI TMAX
A	Piano di gestione del cantiere	20	A.1	<p>Sicurezza nella organizzazione e gestione dei cantieri.</p> <p>Il concorrente presenta una relazione dettagliata circa le modalità di organizzazione e gestione delle aree di cantiere, dalle quali emerga la capacità di adattare le fasi operative dell'intervento (fase 1 e fase 2) alle esigenze di utilizzo dell'impianto sportivo e al calendario degli eventi calcistici.</p> <p>In particolare, il concorrente illustra le soluzioni tecnico-operative che intende mettere in atto per delimitare le zone di lavoro in modo sicuro e flessibile, garantendo un impatto minimo sulle attività dello stadio e sulla sicurezza degli spettatori.</p> <p>Verranno valutate la qualità e l'efficacia delle misure proposte dal concorrente per una organizzazione dei cantieri che assicuri la miglior convivenza tra i lavori e le attività presso lo stadio comunale. In particolare, saranno valutati i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - minimizzazione delle interferenze con gli eventi sportivi e le altre attività in programma presso la struttura; - gestione della sicurezza per il pubblico, gli atleti e gli operatori; - organizzazione delle fasi di lavoro in funzione del calendario degli eventi; - ottimizzazione degli spazi di lavoro e delle aree di stoccaggio. <p>Verrà maggiormente premiata l'offerta che garantisca il maggior grado di sicurezza e che preveda apprestamenti provvisori facilmente e rapidamente installabili, rimovibili e/o modificabili, in base alle diverse neces-</p>	10	

			<p>sità e anche in relazione alle specifiche eventuali prescrizioni impartite dal Gruppo Operativo Sicurezza (GOS).</p> <p>Tutti i costi aggiuntivi, diretti e indiretti derivanti dalle proposte dal concorrente rimarranno ad esclusivo carico dello stesso.</p>		
		A.2	<p>Piano di organizzazione e sequenza delle lavorazioni per settori funzionali dello stadio.</p> <p>Il concorrente illustra le modalità di pianificazione e di organizzazione delle fasi lavorative relative alla Tribuna Est e Curva Nord, con particolare attenzione allo stato dei luoghi e alle strategie operative necessarie per garantire la corretta esecuzione delle lavorazioni entro i termini previsti.</p> <p>Il criterio in esame deve garantire la minimizzazione delle interferenze tra i vari settori e il rispetto delle scadenze intermedie, così che l'uso parziale dello stadio non venga compromesso.</p> <p>Gli aspetti chiave da sviluppare sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sequenza delle fasi di lavoro: determinare l'ordine cronologico delle operazioni per la Tribuna Est e, successivamente, per la Curva Nord, tenendo conto delle necessità logistiche e temporali e della velocità di realizzazione giornaliera dei gradoni; - tempi della sospensione programmata tra le due fasi operative per consentire il ripiegamento del cantiere dalla Tribuna Est e la installazione dello stesso nel settore Curva Nord; - gestione delle risorse umane e delle attrezzature: ottimizzare l'impiego delle risorse in un settore, per evitare sovraccarichi o inefficienze quando si passerà all'altro settore; - controllo qualità e sicurezza: garantire che il settore consegnato sia conforme agli standard qualitativi e di sicurezza richiesti prima di passare al successivo. <p>Un <i>focus</i> specifico deve essere dedicato alla gestione degli spazi di manovra e dei mezzi necessari per l'esecuzione delle lavorazioni, in particolare per l'installazione della copertura metallica.</p> <p>I concorrenti possono presentare un diagramma di Gant per meglio descrivere le fasi operative.</p> <p>Verrà valutata la capacità dell'offerente di gestire il cantiere suddiviso in settori funzionali (Tribuna Est e Curva Nord), con un <i>focus</i> particolare dedicato alla organizzazione delle lavorazioni atte a garantire il completamento e la consegna nei tempi prestabiliti della Tribuna EST prima di passare al settore Curva Nord.</p> <p>Più specificamente, sarà valutata la capacità del concorrente di sviluppare ed offrire soluzioni che ottimizzino tempi e risorse, minimizzando le interferenze con le strutture esistenti e garantendo il rispetto delle normative in materia di sicurezza e qualità dell'intervento, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - completezza e dettaglio della relazione; - dettaglio del piano di sequenza delle lavorazioni (la sequenza delle lavorazioni deve essere ben strutturata e tenere conto delle risorse e dei tempi); - soluzioni proposte per la riduzione delle interferenze; - organizzazione della fase intermedia (sospensione programmata dei lavori tra la fase 1 di completamento della Tribuna Est e la fase 2 per il completamento della Curva Nord). <p>In ogni caso, deve essere rispettata la coerenza con il cronoprogramma generale dei lavori.</p>	10	

La relazione è composta da un massimo di **6 (sei) facciate numerate**, in formato A4. L'elaborato è sviluppato seguendo l'ordine dei sub-elementi di valutazione sopra descritti.

Alla relazione possono essere allegati foto, stralci grafici, schede tecniche, rappresentazioni grafiche e ogni altro elaborato ritenuto utile ad illustrare la relazione, fino ad un massimo di **6 (sei) facciate numerate**, in formato A3/A4.

Non verranno conteggiati eventuali indici e/o sommari.

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		DESCRIZIONE E CRITERI MOTIVAZIONALI	PUNTI DMAX	PUNTI TMAX
B	Aspetti tecnologici e costruttivi	40	B.1	<p>Soluzioni per gradoni prefabbricati.</p> <p>Il concorrente illustra le soluzioni che intende attuare al fine di migliorare la durabilità e l'impermeabilità dei gradoni prefabbricati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in sede di realizzazione in fabbrica, mediante utilizzo di soluzioni additive (ad esempio, a base di microfibre basaltiche e/o additivi a base di fume di silice); - in sede di posizionamento degli stessi, mediante sigillatura delle giunzioni e dei giunti di posa (ad esempio, con sigillante poliuretano elastico). <p>In ogni caso, i trattamenti utilizzati non devono compromettere le caratteristiche meccaniche del cls e dei gradoni.</p> <p>Saranno valutate le modalità con le quali il concorrente intende assicurare il maggior grado di impermeabilizzazione e durabilità dei gradoni, descrivendo le soluzioni impiegate sia in sede di prefabbricazione (utilizzo di additivi specifici) che di posizionamento degli stessi (sigillatura delle giunzioni e dei giunti di posa).</p> <p>Ai fini dell'attribuzione del punteggio, il concorrente deve descrivere la tipologia di soluzioni impiegate e fornire ogni elemento utile, anche mediante allegazione di schede tecniche di prodotto e/o certificazioni (con evidenziati gli aspetti tecnici di specifico interesse), da cui poter evincere, in maniera chiara ed agevole, il miglioramento del grado di impermeabilizzazione dei gradoni e, quindi, della durabilità del calcestruzzo.</p>	10	
			B.2	<p>Miglioramento delle caratteristiche e della durabilità della copertura metallica.</p> <p>Il concorrente illustra le soluzioni migliorative che intende mettere in atto per accrescere il grado di impermeabilizzazione, tenuta e durabilità della copertura metallica, con riguardo alle zone di discontinuità (attacchi degli stralli, converse, scossaline e giunzioni tra pannelli, ecc.).</p> <p>L'obiettivo principale è quello ridurre al minimo gli interventi di manutenzione nel tempo e garantire la massima protezione degli spettatori e della struttura da infiltrazioni e agenti atmosferici.</p> <p>Le soluzioni proposte devono essere, inoltre, compatibili con l'eventuale futura installazione di un impianto fotovoltaico sull'intera superficie della copertura.</p> <p>Saranno valutate le modalità con le quali il concorrente intende assicurare il maggior grado di impermeabilizzazione, tenuta e durabilità della copertura metallica.</p> <p>La proposta sarà valutata sulla base della capacità di coniugare qualità, innovazione e durabilità della copertura nel rispetto delle esigenze progettuali.</p>	5	

			<p>B.3 Migliorie per la pulizia e il ripristino dei manufatti e delle aree esistenti.</p> <p>Il concorrente illustra le soluzioni offerte per garantire la pulizia e la predisposizione delle aree impegnate dalle lavorazioni, con particolare riguardo al ripristino e alla manutenzione dei manufatti preesistenti e degli spazi non direttamente interessati dai cantieri.</p> <p>Il concorrente deve descrivere le lavorazioni proposte e specificare come tali attività saranno integrate nel cronoprogramma e organizzate in modo da preservare la funzionalità di tali spazi al termine dei lavori.</p> <p>L'obiettivo è quello di assicurare che le aree coinvolte nei lavori siano restituite in condizioni ottimali, pronte per il loro utilizzo e senza necessità di ulteriori interventi a cura del committente, garantendo così una efficace transizione verso la piena operatività dello stadio e delle sue strutture complementari.</p> <p>Saranno valutate le modalità con le quali il concorrente intende garantire la pulizia e la predisposizione delle aree impegnate dalle lavorazioni, con particolare riguardo al ripristino e alla manutenzione dei manufatti preesistenti.</p>	10	
			<p>B.4 Sistema di accesso al settore Tribuna Est.</p> <p>Il concorrente illustra le possibili soluzioni da mettere in atto per migliorare e/o integrare il sistema dei tornelli attualmente presenti e accrescere, all'esito dell'adeguamento statico/sismico del settore Tribuna Est, l'attuale capienza autorizzata (da 3.000 a 5.000 persone).</p> <p>Saranno valutate le soluzioni offerte per migliorare il sistema di accesso al settore Tribuna Est, con precipuo riguardo al sistema dei tornelli attualmente in uso e anche in relazione alla potenziale capienza dello stadio rispetto a quella ad oggi autorizzata.</p>	10	
			<p>B.5 Sistema di montaggio dei sediolini.</p> <p>Il concorrente illustra le soluzioni migliorative che intende attuare rispetto al sistema di fissaggio dei sediolini di tipo antivandalò previsto in progetto e al ripristino dei sediolini esistenti nei settori Tribuna Est e Curva Nord; il tutto, mediante integrazione e/o sostituzione delle sedute esistenti con altre nuove alle stesse similari.</p> <p>Saranno valutati il sistema di montaggio impiegato per i sediolini di tipo antivandalò al fine di proteggere i gradoni sottostanti e/o le soluzioni migliorative offerte per il ripristino dei sediolini esistenti.</p>	5	

La relazione è composta da un massimo di **6 (sei) facciate numerate**, in formato A4. L'elaborato è sviluppato seguendo l'ordine dei sub-elementi di valutazione sopra descritti.

Alla relazione possono essere allegati foto, stralci grafici, schede tecniche e ogni altro elaborato ritenuto utile ad illustrare la relazione, fino ad un massimo di **6 (sei) facciate numerate**, in formato A3/A4.

Non verranno conteggiati eventuali indici e/o sommari.

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		DESCRIZIONE E CRITERI MOTIVAZIONALI	PUNTI DMAX	PUNTI TMAX
			C.1	Professionalità e adeguatezza dell'offerta con riferimento all'esperienza specifica acquisita in lavori analoghi svolti.	5	

C	Esperienza pregressa e struttura aziendale	10	<p>Il concorrente illustra n. 2 (due) interventi, realizzati lungo tutto l'arco della propria vita professionale, finalizzati all'adeguamento statico-sismico di strutture in acciaio e/o alla realizzazione di coperture di grandi luci per edifici affini (stadi, palestre, hangar, edifici industriali con coperture metalliche e altre strutture similari).</p> <p>L'obiettivo è quello di appurare la competenza tecnico-operativa del concorrente ad eseguire le lavorazioni oggetto del presente appalto.</p> <p>Sarà valutata l'esperienza acquisita dal concorrente in precedenti interventi di adeguamento statico-sismico di strutture similari e di coperture di grandi luci.</p> <p>In particolare, saranno valutate la pregressa esperienza e la capacità tecnica dell'impresa nel realizzare interventi complessi e di rilievo, tenendo conto dei seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - analogia della struttura interessata; - analogia di importo e categorie; - data di realizzazione; - tecniche adottate; - materiali utilizzati; - capacità di rispettare gli standard di sicurezza e qualità richiesti. <p>Saranno valutati con maggior favore coloro che dimostrino abilità consolidate nella realizzazione di entrambe le tipologie di interventi (adeguamento statico-sismico di strutture in acciaio e realizzazione di coperture di grandi luci, non necessariamente costituenti l'oggetto di un unico affidamento).</p> <p>Pertanto, otterrà il miglior punteggio il concorrente che abbia eseguito n. 1 intervento preordinato all'adeguamento statico sismico su strutture in acciaio esistenti e n. 1 intervento preordinato alla realizzazione di coperture di grandi luci per edifici affini; sarà, invece, valutato con minor favore il concorrente che abbia eseguito solo una delle due tipologie d'intervento.</p>		
			<p>C.2 Struttura aziendale e risorse umane.</p> <p>Il concorrente fornisce una descrizione, chiara e dettagliata, della propria struttura aziendale, includendo il numero complessivo di dipendenti, il numero di operai specializzati con le relative qualifiche e il numero di dipendenti tecnici assunti a tempo indeterminato.</p> <p>L'obiettivo è verificare che l'impresa abbia una struttura organizzativa solida e ben dimensionata, in grado di garantire la qualità e l'efficienza delle lavorazioni nei tempi previsti, senza compromettere la sicurezza e la sostenibilità operativa.</p> <p>Saranno valutate la solidità e la capacità del concorrente di disporre di risorse umane qualificate ed adeguate alla gestione di un progetto complesso come quello oggetto del presente affidamento.</p>	10	
<p>a) Sub-criterio C.1.</p> <p>Per ciascun progetto deve essere fornita una scheda sintetica numerata, per un numero massimo di 1 (una) facciata in formato A4, recante le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - committente; - oggetto dell'intervento; - periodo di esecuzione; - importo dei lavori, con specificazione delle classi e categorie (con i relativi importi) nella quale l'opera si suddivide; - precisazione di avere concluso l'intervento (fornendo estremi dell'atto di collaudo finale o certificato di regolare esecuzione). <p>Ciascuna scheda deve essere accompagnata da una relazione descrittiva, per un numero massimo di 2 (due) facciate in formato A4. Alla relazione possono essere allegati elaborati grafici e/o fotografici, rendering, ecc., per un massimo di 4 (quattro) facciate in for-</p>					

mato A3/A4.

Non verranno conteggiati eventuali indici e/o sommari.

b) Sub-criterio C.2.

La relazione è composta da un massimo di **2 (due) facciate numerate**, in formato A4.

Alla relazione possono essere allegati organigrammi, curricula e ogni altro elaborato ritenuto utile ad illustrare la relazione, fino ad un massimo di **4 (quattro) facciate numerate**, in formato A3/A4.

Non verranno conteggiati eventuali indici e/o sommari.

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		DESCRIZIONE E CRITERI MOTIVAZIONALI	PUNTI DMAX	PUNTI TMAX
D	Criteri premianti	10	D.1	<p>Possesso di una registrazione EMAS o di una certificazione del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001 (criterio premiante CAM di cui al paragrafo 3.2.1 del decreto ministeriale 23.6.2022).</p> <p>È attribuito un punteggio premiante al concorrente che dimostri la propria capacità di gestire gli aspetti ambientali dell'intero processo (predispersione delle aree di cantiere, gestione dei mezzi e dei macchinari, gestione del cantiere, gestione della catena di fornitura, ecc.) attraverso il possesso della registrazione sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), regolamento (CE) n. 1221/2009, o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001.</p> <p>Il requisito è dimostrato attraverso la allegazione di certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001 in corso di validità o registrazione EMAS secondo il regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o altra prova equivalente ai sensi dell'art. 87, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023 e dell'allegato II.8 al d.lgs. n. 36/2023.</p> <p>Ai fini dell'attribuzione del punteggio il concorrente allega la certificazione in corso di validità.</p> <p>In caso di concorrente plurisoggettivo la certificazione deve essere posseduta da almeno un componente il RTI. In caso di consorzio, la certificazione deve essere posseduta dal consorzio medesimo e/o dalla consorziata esecutrice.</p>	5	
			D.2	<p>Possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 o equivalente.</p> <p>È attribuito un punteggio premiante al concorrente che fornisca l'attestazione a comprova del possesso della certificazione di Responsabilità Sociale d'Impresa (Social Accountability) SA8000 o equivalente.</p> <p>Ai fini dell'attribuzione del punteggio il concorrente allega la certificazione in corso di validità.</p> <p>In caso di concorrente plurisoggettivo la certificazione deve essere posseduta da almeno un componente il RTI. In caso di consorzio, la certificazione deve essere posseduta dal consorzio medesimo e/o dalla consorziata esecutrice.</p>	5	

Il concorrente allega le certificazioni richieste in corso di validità.

La mancata allegazione delle predette certificazioni comporterà l'assegnazione di un punteggio pari a 0 zero.

Non verranno conteggiati eventuali indici e/o sommari.

19.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica.

❖ A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un **punteggio discrezionale** nella colonna “**D**” della tabella è attribuito discrezionalmente un coefficiente, variabile da 0 (zero) a 1, da parte di ciascun commissario, sulla scorta dei diversi livelli di valutazione di seguito riportati:

Tabella 6 – Criteri di giudizio.

GIUDIZIO	COEFFICIENTE	CRITERI DI GIUDIZIO
Ottimo	1	Il giudizio sarà “ <i>Ottimo</i> ” nel caso vi sia assoluta rispondenza delle proposte alle esigenze della Amministrazione; contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro, completo e dettagliato e/o quantitativamente molto consistenti; concreta fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; massima chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; massima concretezza e in-novazione di soluzioni; notevole grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, proposta molto superiore agli standard richiesti.
Molto buono	0,9	Il giudizio sarà “ <i>Molto buono</i> ” nel caso vi sia una evidente rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro e completo e/o quantitativamente consistenti; concreta fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; evidente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; evidente concretezza e innovazione di soluzioni; elevato grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, proposta superiore agli standard richiesti.
Buono	0,8	Il giudizio sarà “ <i>Buono</i> ” nel caso vi sia buona rispondenza delle proposte alle esigenze della Amministrazione; contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro e articolato e/o quantitativamente abbastanza consistenti; fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; chiarezza nella esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; buon grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, proposta completamente in linea con gli standard richiesti.
Discreto	0,7	Il giudizio sarà “ <i>Discreto</i> ” nel caso vi sia discreta rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; contenuti pertinenti, descritti in modo chiaro e abbastanza articolato e/o quantitativamente abbastanza consistenti; fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; discreto grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, proposta abbastanza in linea con gli standard richiesti.
Sufficiente	0,6	Il giudizio sarà “ <i>Sufficiente</i> ” nel caso vi sia sufficiente rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; contenuti pertinenti, anche se essenziali, descritti in modo abbastanza chiaro e ordinato ma quantitativamente poco consistenti; sufficiente fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; sufficiente concretezza delle soluzioni; sufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, proposta quasi in linea con gli standard richiesti.
Scarso	0,5	Il giudizio sarà “ <i>Insufficiente</i> ” nel caso in cui vi sia poca rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; contenuti modesti, con articolazione non ancora sufficiente e/o quantitativamente poco consistenti; lieve carenza di fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; lieve carenza di concretezza delle soluzioni; insufficiente grado di personalizzazione del servizio.

		In conclusione, proposta poco inferiore agli standard richiesti.
Insufficiente	0,4	Il giudizio sarà “ <i>Scarsa</i> ” nel caso in cui vi sia scarsa rispondenza delle proposte alle esigenze dell’Amministrazione; contenuti limitati, articolati in modo frammentario e/o quantitativamente poco consistenti; carenza di fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; carenza di concretezza delle soluzioni; scarso grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, proposta inferiore agli standard richiesti.
Gravemente insufficiente	0,3	Il giudizio sarà “ <i>Limitato</i> ” nel caso in cui vi sia minima rispondenza delle proposte alle esigenze dell’Amministrazione; contenuti limitati, scarsamente articolati e/o quantitativamente inconsistenti; grave carenza di fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; grave carenza di concretezza delle soluzioni; limitato grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, proposta molto inferiore agli standard richiesti.
Inconsistente	0,2	Il giudizio sarà “ <i>Molto limitato</i> ” nel caso in cui vi sia esigua rispondenza delle proposte alle esigenze dell’Amministrazione; indicato qualche contenuto ma non articolato e/o qualitativamente inconsistente; gravissima carenza di fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; gravissima carenza di concretezza delle soluzioni; esiguo grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, proposta decisamente inferiore agli standard richiesti.
Del tutto inadeguato	0,1	Il giudizio sarà “ <i>Appena trattato</i> ” nel caso in cui non vi sia rispondenza delle proposte alle esigenze dell’Amministrazione; i contenuti oggetto di valutazione vengono semplicemente richiamati; assoluta carenza di fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; assoluta carenza di concretezza delle soluzioni; nessun grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, proposta assolutamente inadeguata rispetto agli standard richiesti.
Non valutabile	0	Il giudizio sarà “ <i>Non valutabile</i> ” nel caso in cui l’elemento sia stato solamente accennato, senza essere trattato (contenuti assenti).

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti da ogni commissario in relazione a ciascun criterio e sub-criterio esaminato, al fine di ottenere il coefficiente unico da applicare al relativo peso e sub-peso massimo conseguibile.

❖ Quanto agli **elementi** cui è assegnato un **punteggio tabellare** identificato dalla colonna “**T**” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta dell’elemento richiesto.

19.3. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica.

Quanto all’**offerta economica**, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da 0 (zero) a 1, calcolato tramite la seguente formula con **interpolazione lineare**:

$$C_i = R_a / R_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

R_a = ribasso percentuale del concorrente *i*-esimo;

R_{max} = miglior ribasso percentuale (offerta più conveniente).

19.4. Metodo per il calcolo dei punteggi.

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti per l'offerta tecnica e per l'offerta economica, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$$

dove

- P_i*** = *punteggio concorrente i;*
C_{ai} = *coefficiente criterio di valutazione a del concorrente i;*
C_{bi} = *coefficiente criterio di valutazione b del concorrente i;*
C_{ni} = *coefficiente criterio di valutazione n del concorrente i;*
.....
P_a = *punteggio criterio di valutazione a;*
P_b = *punteggio criterio di valutazione b;*
P_n = *punteggio criterio di valutazione n.*

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dalla offerta del singolo concorrente.

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla **soglia minima di sbarramento** pari a **48 (quarantotto)** per il punteggio tecnico complessivo.

Non è prevista alcuna riparametrazione dei punteggi.

Per tutti i calcoli eseguiti (calcolo dei coefficienti e dei punteggi dell'offerta tecnica e dell'offerta economica) viene adottato un numero di cifre decimali pari a **3 (tre)**, arrotondando la terza cifra decimale all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Tutti i calcoli occorrenti all'attribuzione dei coefficienti e dei punteggi tecnici ed economici sono effettuati tramite apposito foglio di calcolo predisposto dalla stazione appaltante, nel caso la commissione giudicatrice non si avvalga della Piattaforma di approvvigionamento digitale "Net4market".

§ 20. Commissione giudicatrice.

Ai sensi dell'art. 93, comma 1, del Codice la commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di componenti pari a n. 3 (tre), esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. **Della commissione giudicatrice può fare parte il RUP.**

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice. A tale fine, viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice è pubblicata sulla Piattaforma telematica "Net4market", nella sezione "Doc. di gara"; i *curricula* dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente - Personale".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può

riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la Piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte e dell'equivalenza delle tutele economiche e normative in caso di CCNL dichiarato dall'operatore economico diverso da quello indicato dalla stazione appaltante.

§ 21. Svolgimento delle operazioni di gara.

Il Sistema non accetta offerte oltre il termine di presentazione della domanda e, una volta scaduto quest'ultimo, garantisce la conservazione, l'integrità e l'immodificabilità di tutta la documentazione inserita nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta.

La prima sessione ha luogo il giorno **28 aprile 2025**, alle **ore 16:00**, presso la sala Calderini di palazzo Grossi, sede comunale ubicata in piazza Morlacchi n. 23.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata (anche la mattina stessa in caso di circostanze sopraggiunte ed imprevedibili) ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma telematica "Net4market".

Le sedute pubbliche successive sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma telematica "Net4market" con almeno **1 (un) giorno di anticipo**.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La pubblicità delle sedute pubbliche è garantita mediante collegamento da remoto, per consentire a ciascun concorrente di visualizzare le operazioni della seduta, mediante le istruzioni operative di volta in volta fornite dalla stazione appaltante.

Onde garantire la semplificazione, lo snellimento e la speditezza dell'azione amministrativa nella presente procedura, la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3, del Codice: pertanto, si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica di tutti i concorrenti; poi alla valutazione della offerta economica dei concorrenti non esclusi; infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. L'eventuale verifica dell'anomalia, nell'ipotesi di cui al successivo paragrafo 24, è attivata dopo la verifica della documentazione amministrativa, in parallelo all'eventuale sub-procedimento di soccorso istruttorio.

§ 22. Valutazione delle offerte tecniche ed economiche.

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara. In tale sede e alla presenza di due testimoni, il RUP accede alle buste virtuali "Offerte tecniche" e verifica l'effettiva presenza dei documenti richiesti e la loro leggibilità, senza alcun esame nel merito o altra valutazione (*mera verifica di consistenza*).

In una o più sedute riservate la commissione giudicatrice procede all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche e all'as-

segnazione dei relativi punteggi, con applicazione dei criteri e delle formule riportati nel presente disciplinare.

La commissione giudicatrice individua gli operatori economici che non hanno superato la soglia minima di sbarramento di cui al paragrafo 19.4 (non si procederà all'apertura dell'offerta economica dei predetti soggetti).

In una successiva seduta pubblica, la commissione giudicatrice offre lettura del punteggio tecnico complessivo conseguito da ciascun concorrente e dà atto degli eventuali casi di mancato raggiungimento della soglia minima di sbarramento: i nominativi dei soggetti interessati sono comunicati al RUP che procede all'esclusione ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera d), del Codice.

Gli esiti delle valutazioni svolte vengono registrati in Piattaforma.

Al termine delle suddescritte operazioni, la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Successivamente, la commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritti al paragrafo 19.3, nonché all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria (*il punteggio dell'offerta economica viene sommato al punteggio complessivo dell'offerta tecnica*).

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo **stesso punteggio complessivo** ma punteggi parziali differenti è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo **stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica**, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano una offerta migliorativa sul prezzo entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo*, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione giudicatrice redige la graduatoria.

A questo punto, qualora non si riscontri la presenza di offerte sospette di anomalia, la commissione giudicatrice formula proposta di aggiudicazione in favore del primo classificato in graduatoria (fatti salvi gli esiti della successiva verifica di idoneità dello stesso).

Viceversa, qualora ricorrano i presupposti di cui al paragrafo 24 (sospetto di anomalia), la commissione giudicatrice rimette al RUP gli adempimenti di relativa competenza (verifica di idoneità del concorrente e giudizio tecnico di anomalia dell'offerta, con conseguente formulazione della proposta di aggiudicazione).

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere alla pari o in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

§ 23. Verifica della documentazione amministrativa.

Nell'ultima sessione pubblica di cui al precedente paragrafo o in una seduta pubblica successiva il RUP, alla presenza di due testimoni, procede, in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 15, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro 5 (cinque) giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

§ 24. Verifica di anomalia delle offerte.

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

La stazione appaltante si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il concorrente può allegare, già in sede di presentazione dell'offerta, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tale fine, assegna un termine **non superiore a 15 (quindici)** giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente con l'eventuale supporto della commissione giudicatrice, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

§ 25. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto.

La proposta di aggiudicazione è formulata dall'organo preposto alla valutazione delle offerte in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Più specificamente, al termine delle operazioni di cui al paragrafo 22, la commissione giu-

dicatrice formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente primo in classifica, fatti salvi gli esiti della relativa verifica di idoneità condotta dal RUP. Qualora vi sia stata verifica di congruità dell'offerta anomala di cui al paragrafo 24, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo sub-procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, la stazione appaltante può disporre, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, purché congrua e conveniente per l'ente.

Prima dell'aggiudicazione (laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta) la stazione appaltante verifica:

- a) **l'equivalenza delle tutele nel caso in cui il concorrente abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante.** Ai sensi dell'art. 5 dell'allegato I.01 al Codice, gli operatori economici trasmettono la dichiarazione di equivalenza di cui all'art. 11, comma 4, del Codice in sede di presentazione dell'offerta: il documento, in formato pdf.p7m, deve essere inserito all'interno della busta virtuale "*Documentazione amministrativa*";
- b) **la congruità dell'offerta qualora il concorrente abbia indicato dei costi della manodopera ribassati rispetto a quelli stimati dalla stazione appaltante.** Il concorrente ha facoltà di produrre già in sede di offerta, a scopi eminentemente acceleratori, apposita relazione che comprovi la congruità dell'offerta: il documento, in formato pdf.p7m, va caricato nella sezione "*Doc. gara - Ulteriore*" all'interno della scheda di gara presente in Piattaforma.

Ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice l'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione che è immediatamente efficace.

Qualora in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC per i provvedimenti di competenza (sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dal Comune di Perugia per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento) e all'incameramento della garanzia provvisoria.

Successivamente, si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria, procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra esposti nei confronti del nuovo migliore offerente. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

In ossequio al principio di conservazione degli atti giuridici, si farà luogo allo scorrimento della graduatoria anche in caso di rinuncia all'aggiudicazione da parte dell'aggiudicatario (per sopraggiunto disinteresse o impossibilità), intervenuta in una fase antecedente alla stipula contrattuale.

A decorrere dall'aggiudicazione (*rectius*, dalla data di esecutività del relativo provvedimento), la stazione appaltante procede, entro 5 (cinque) giorni, alle **comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1, lettere b) e c), del Codice.**

Fermo quanto previsto dall'art. 50, comma 6, del Codice l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9 dell'art. 17 del Codice. Nel caso di mancata stipulazione, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle prestazioni ordinate dal direttore dei lavori.

La **stipulazione del contratto** è subordinata al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di lotta alla criminalità (d.lgs. n. 159/2011 e Intesa per il rinnovo del Patto di legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra la Prefettura - U.T.G. di Perugia e il Comune di Perugia del 17.5.2024).

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del Codice il contratto non può essere stipulato prima di **32 (trentadue) giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; tale termine dilatorio non si applica nei casi contemplati dal succitato comma 3.

Ai sensi dell'art. 18, comma 2, del Codice, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo **entro i successivi 60 (sessanta) giorni**, anche in pendenza di contenzioso, fatto salvo quanto previsto dal medesimo comma 2.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali e delle spese sostenute per l'esecuzione delle prestazioni nelle more ordinate dal direttore dei lavori.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede nei loro confronti allo svincolo della garanzia provvisoria. La garanzia perde, comunque, efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dall'aggiudicazione.

Prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la **garanzia definitiva**, da calcolare sull'importo contrattuale secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice, e la **polizza CAR, conformi agli schemi tipo approvati con il decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193**.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto d'appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lettera d), del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, art. 3, comma 1, lettera b), al Codice in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese le imposte di registro e di bollo, che l'appaltatore assolve *una tantum* al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso ai sensi dell'art. 18, comma 10, del Codice e dell'allegato I.4 al Codice.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso dal contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato ai sensi dell'art. 124, comma 2, del Codice.

§ 26. Verifica dei requisiti di partecipazione.

La stazione appaltante verifica i requisiti di partecipazione, di norma, mediante utilizzo della BDNCP gestita dall'ANAC e, nello specifico, mediante il **Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico - versione 2.0**, in conformità della delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022 (v. paragrafo 7).

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono, pertanto, registrarsi al sistema FVOE, accedendo all'apposito *link* sul portale ANAC “*Fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE - www.anticorruzione.it*” e seguendo le indicazioni operative ivi contenute.

In sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono, altresì, alla stazione appaltante il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE di cui all'art. 24 del Codice, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'art. 99 del Codice nonché per le altre finalità previste dal Codice (cfr. punto 42 del Modello 1 - domanda di partecipazione e punto 28 del Modello 3 - dichiarazioni ausiliaria).

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'art. 24 del Codice, decorsi 30 (trenta) giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 99 del Codice.

Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

La stazione appaltante procede con modalità alternative (ad esempio, attraverso la piattaforma telematica “*Net4market*”) rispetto alla documentazione non acquisibile tramite il FVOE.

La verifica dei requisiti ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto riguarda esclusivamente l'aggiudicatario, fatta salva la facoltà per la stazione appaltante di estendere le verifiche anche ad altri partecipanti.

§ 27. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'aggiudicatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro 7 (sette) giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 3.000,00.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

§ 28. Codice di comportamento.

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati dal d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62 e dal codice di comportamento di questa stazione appaltante nonché dalla Sotto-sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024-2026.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al seguente link:

<https://www.comune.perugia.it/pagine/atti-generali>.

§ 29. Accesso agli atti.

L'accesso agli atti della procedura è assicurato, in modalità digitale, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti sulla Piattaforma "Net4market", nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura con le modalità indicate dall'art. 36 del Codice.

Nel caso in cui l'operatore economico presenti un'offerta contenente parti omissate, nella comunicazione dell'aggiudicazione la stazione appaltante dà atto delle decisioni assunte sulla richiesta di oscuramento. Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima del decorso del termine per l'impugnazione della decisione previsto all'art. 36, comma 4, del Codice, la stazione appaltante rende disponibile la documentazione omissando le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile l'offerta comprensiva delle parti ritenute non oscurabili.

In caso di ricorso all'inversione procedimentale gli atti della procedura sono messi a disposizione con le modalità suindicate, avvertendo che la documentazione amministrativa non ha formato oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante.

Il diritto di accesso è esercitabile attraverso la sezione "Accesso atti" presente sulla Piattaforma telematica "Net4market" all'interno della scheda di gara (https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_regioneumbria).

N.B. Alla luce del nuovo sistema di accesso agli atti e della previsione contenuta all'art. 36, commi 1 e 2, del Codice ("L'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 utilizzata dal

la stazione appaltante o dall'ente concedente, **a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90**'), si precisa quanto segue:

- a) il concorrente è tenuto a produrre una dichiarazione espressa, debitamente motivata, sulle parti dell'offerta tecnica eventualmente da oscurare in quanto coperte da segreti tecnici commerciali (lo stesso, valga anche per le spiegazioni eventualmente già prodotte in sede di offerta). Nel caso di presentazione della predetta dichiarazione, il concorrente è tenuto a produrre anche l'offerta tecnica (ed eventuali spiegazioni) con le parti già oscurate;
- b) **in caso di mancata presentazione della dichiarazione di secretazione, la stazione appaltante darà accesso a tutta la documentazione offerta (senza possibilità di produzione postuma della stessa);**
- c) **in caso di secretazione dell'intera offerta tecnica, la stazione appaltante darà accesso integrale all'offerta stessa;**
- d) **la stazione appaltante si riserva di valutare la fondatezza delle motivazioni relative alla secretazione in vista della possibile pubblicazione dell'offerta.**

§ 30. Definizione delle controversie.

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, con sede in via Baglioni n. 3, 06121 - Perugia (tel. 075.5755311 - fax 075.5732548), entro il termine di giorni 30 (trenta).

Sono, invece, devolute alla cognizione del Tribunale civile di Perugia le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto. Rimane espressamente esclusa la compromissione in arbitri. Il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È, pertanto, escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie scaturenti dal presente appalto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere, anche in corso d'opera, alla nomina del Collegio consultivo tecnico di cui all'art. 218 del Codice.

§ 31. Ulteriori informazioni.

- 1) La stazione appaltante si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara, di revocarla, annullarla, sospenderla o di prorogarne la data, anche in caso di perdita del finanziamento, senza alcun diritto dei concorrenti al rimborso spese e senza che gli stessi possano vantare pretesa alcuna.
- 2) In sede di gara i concorrenti sono tenuti ad accettare (oltre al **patto d'integrità per l'affidamento di commesse pubbliche** ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e della Sotto-sezione 2.3 "*Rischi corruttivi e trasparenza*" del PIAO 2024-2026 del Comune di Perugia) l'**Intesa per il rinnovo del Patto di legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra la Prefettura – U.T.G. di Perugia e il Comune di Perugia del 17.5.2024**, con particolare riguardo alle clausole contenute all'art. 3 del citato documento.
- 3) Tranne che nella fase di apertura delle offerte economiche, le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad altro giorno.
- 4) L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, purché congrua e conveniente per l'ente e, dunque, conforme all'interesse pubblico.
- 5) Ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice la stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione

se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto: tale facoltà può essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione della valutazione delle relative offerte.

- 6) Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.
- 7) L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.
- 8) Ai sensi dell'art. 28 del Codice le informazioni e i dati relativi alla presente procedura devono essere tempestivamente trasmessi, attraverso la Piattaforma "Net4market", alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici – BDNCP che assicura la pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti. La stazione appaltante assicura il collegamento tra la sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale e la BDNCP.
- 9) La graduatoria dei concorrenti verrà pubblicata all'interno della scheda di gara presente sulla Piattaforma di approvvigionamento digitale (https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_regioneumbria) nei giorni immediatamente successivi alla conclusione dell'esperimento.
- 10) Ai sensi dell'art. 124 del Codice e fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 del medesimo articolo, in caso di **liquidazione giudiziale**, di **liquidazione coatta** e **concordato preventivo** oppure di **risoluzione del contratto** ai sensi dell'art. 122 o di **recesso dal contratto** ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 oppure in caso di **dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto**, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile. In tale caso, il nuovo affidamento avviene alle condizioni offerte dall'operatore economico interpellato.
- 11) Per tutto quanto non specificatamente previsto nel presente disciplinare di gara si fa espresso rinvio al capitolato speciale d'appalto, alle disposizioni vigenti in materia e, nei limiti di compatibilità con le stesse, al d.m. 19 aprile 2000, n. 145 recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici.

§ 32. Trattamento dei dati personali.

In applicazione dell'art. 48 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 si informa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. n. 196/2003, modificato dal d.lgs. n. 101/2018, che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito del procedimento a cui i dati si riferiscono.

I dati forniti saranno trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, dal personale interno alla stazione appaltante interessato dal procedimento di gara e potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento o a terzi interessati nel rispetto della normativa disciplinante il diritto di accesso. A tale proposito, si ricorda che le dichiarazioni sostitutive rese nell'ambito della presente gara sono soggette a controllo a cura della stazione appaltante ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. n. 445/2000, in ossequio alle previsioni contenute nel d.lgs. n. 36/2023.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Perugia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*. Soggetto designato per il trattamento dei dati è il dirigente della Struttura organizzativa Contratti e semplificazione - Vicesegretario.

Alcuni dati personali potranno essere pubblicati nella sezione "Albo pretorio on-line", nella sezione "Avvisi" del sito web del Comune e nella Piattaforma telematica di negoziazione, ed ivi rimanere esposti per il tempo previsto dalla legge, nonché nella sezione "Amministrazione trasparente" per le finalità di trasparenza e per la durata previste dal d.lgs. n. 33/2013. In tale ultimo caso i dati saranno indicizzati da motori di ricerca.

I dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale e gli interessati hanno diritto ad accedere ai propri dati personali e ad ottenere la rettifica degli stessi nonché di rivolgersi all'autorità Garante per proporre reclamo.

Un'informativa completa ed aggiornata è pubblicata nel sito dell'ente all'indirizzo:

<https://www.comune.perugia.it/pagine/privacy-policy>.

IL DIRIGENTE

(dott.ssa Laura Cesarini)

Allegati:

- 1) Disciplinare telematico - Timing di gara;
- 2) Modello 1 - domanda di partecipazione;
- 3) Modello 2 - DGUE;
- 4) Modello 3 - dichiarazioni del soggetto ausiliario;
- 5) Modello 4 - dichiarazione di equivalenza delle tutele;
- 6) Patto di integrità/protocollo di legalità per l'affidamento di commesse pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e della Sotto-sezione 2.3 "*Rischi corruttivi e trasparenza*" del PIAO 2024-2026 del Comune di Perugia, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 23.2.2024;
- 7) Intesa per il rinnovo del patto di legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra la Prefettura - U.T.G. di Perugia e il Comune di Perugia del 17.5.2024;
- 8) Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Perugia;
- 9) Codice comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.